



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 129 del 30 luglio 2021

Oggetto: Adozione Linee guida per il settore Motorizzazione

Il giorno 30 luglio 2021, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione regolarmente costituito

Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

Visto il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 29 maggio 2020 prot. n. 21479/U del 29/05/2020;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il Testo Unico per la circolazione dei nuovi veicoli CRI, giusta delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.65 del 25 luglio 2020 e dell'attuazione delle disposizioni in esso vigenti;

Ravvisata la necessità di scrivere una norma di dettaglio da condividere con i Comitati Regionali e Territoriali oltre a tutte le altre realtà che compongono l'Associazione, per meglio chiarire alcuni aspetti regolamentari, promuovere e semplificare l'incremento delle buone prassi tra il Personale dell'Associazione, sia volontario che dipendente, oltre ai rapporti con i soggetti terzi;

Preso atto delle bozze di Linee Guida redatte dalla Commissione Nazionale Motorizzazione e dalle U.O. coinvolte;

Preso atto di quanto emerso durante la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 30 luglio 2021;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di adottare e diffondere sul territorio le linee guida per il settore Motorizzazione, e relativi allegati, come sotto elencati:
 - Linee Guida I *Pratiche di motorizzazione e Veicoli Storici*
 - Linee Guida II *Patenti e Norme di comportamento*
 - Linee Guida III *Formazione*



Croce Rossa Italiana

2. Di incaricare il Presidente della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI ad esprimere, per nome e per conto del Comitato Nazionale, nulla osta alle richieste di adattamenti territoriali sull'utilizzo delle livree;
3. Di trasmettere la presente delibera, unitamente ai relativi allegati, al Segretario Generale per il seguito di competenza e successiva pubblicazione.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte
Rossella Della Corte

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca
Francesco Rocca



LINEE GUIDA I PRATICHE MOTORIZZAZIONE E VEICOLI STORICI

**FUNZIONALI AL TESTO UNICO
DELLE NORME PER LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA**

*Sommario:*

Art. 1 – Disposizioni generali sull’Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.	5
Art. 2 – Disposizioni generali in materia di immatricolazione dei veicoli C.R.I.....	7
Art. 3 – Disposizioni comuni in materia di immatricolazione dei veicoli C.R.I.....	7
Art. 4 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli da Trasporto C.R.I.	9
Art. 5 – Documenti necessari per l’immatricolazione dei veicoli da trasporto C.R.I.....	11
Art. 6 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli operativi C.R.I.	13
Art. 7 – Documenti necessari per l’immatricolazione dei veicoli operativi C.R.I.	14
Art. 8 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli di soccorso C.R.I.	15
Art. 9 – Documenti necessari per l’immatricolazione dei veicoli di soccorso C.R.I.....	16
Art. 10 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei <i>veicoli speciali</i> <i>C.R.I.</i>	18
Art. 11 – Documenti necessari per l’immatricolazione dei veicoli speciali C.R.I.....	19
Art. 12 - Trasferimento veicolo di proprietà del Comitato Nazionale	21
Art. 13 – Trasferimento veicolo di proprietà del Comitato Territoriale	21
Art. 14 – Documenti necessari per il trasferimento del veicolo	21
Art. 15 – Disposizioni comuni in materia di radiazione	22
Art. 16 – Cessazione dell’immatricolazione di un veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale	22
Art. 17 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale per rottamazione: rilascio del nulla osta alla radiazione	23
Art. 18 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale per rottamazione: cancellazione del veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.....	23
Art. 19 – Radiazione per rottamazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale	24
Art. 20 – Radiazione per rottamazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale – Documenti Necessari.....	24
Art. 21 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato di Territoriale per restituzione al proprietario.....	25
Art. 22 – Permuta del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale	25
Art. 23 – documenti necessari alla permuta del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale	25
Art. 24 – Radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale (anche all’estero)	26
Art. 25 – Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale (anche all’estero).....	27



Art. 26 – Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero).....	27
Art. 27 – Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale (anche all'estero)	28
Art. 28 – Disposizioni generali per la modifica dei veicoli associativi	29
Art. 29 – Modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per veicolo di proprietà del Comitato Nazionale.....	30
Art. 30 – Tipologie di modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo di proprietà del Comitato Nazionale che richiedono preventiva autorizzazione del Comitato Nazionale.....	30
Art. 31 – Documenti necessari per modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per veicolo di proprietà del Comitato Nazionale	31
Art. 32 – Modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per veicolo di proprietà del Comitato Territoriale.....	31
Art. 33 – Modifiche che richiedono visita di prova e nuova immatricolazione.....	31
Art. 34 – Modifiche che richiedono visita di prova ed aggiornamento carta di circolazione	33
Art. 35 – Caratteristiche la cui modifica non richiede aggiornamento della carta di circolazione....	34
Art. 36 – Rinnovazione dell'immatricolazione per finalità amministrative	36
Art. 37 – Aggiornamento dell'immatricolazione per finalità amministrative	36
Art. 38 – Veicoli di soccorso, vicende e riclassificazione	37
Art. 39 – Disposizioni generali in materia di revisione dei Veicoli	37
Art. 40 – Revisione periodica dei veicoli.....	37
Art. 41 – Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione.....	38
Art. 42 – Revisione straordinaria a seguito di incidente o alta causa	39
Art. 43 – Procedure per l'effettuazione delle visite di revisione.....	39
Art. 44 – Disposizioni generali in materia di Veicoli Storici C.R.I.	40
Art. 45 – Iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I.....	40
Art. 46 – Prescrizioni generali in materia di Veicoli Storici	42
Art. 47 – Partecipazione a manifestazioni o raduni.....	43
Art. 48 – Disposizioni generali in materia di circolazione di prova	44
Art. 49 – Circolazione in prova per veicoli non ancora immatricolati.....	44
Art. 50 – Caratteristiche e rilascio della carta di circolazione	45
Art. 51 – Duplicato della carta di circolazione.....	45
Art. 52 – Emissione di nuova carta di circolazione	45
Art. 53 – Nuova Immatricolazione	45
Art. 54 – Caratteristiche esterne dei veicoli	46
Art. 55 – Veicoli Pesanti.....	47
Art. 56 – Livrea	47



Art. 57 – Disposizioni generali in materia di gestione veicoli della flotta C.R.I.	58
Art. 58 – Autorizzazione per la circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità	59
Art. 59 – Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali C.R.I.	60
APPENDICE – Classi e sottoclassi veicoli	61



PREMESSA

Le attività della Motorizzazione C.R.I. traggono fondamento dalla previsione di cui all'art. 138 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e ss.mm.ii.), che equipara la Croce Rossa Italiana alle Forze armate in relazione ai veicoli, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento, stabilendone la competenza in capo all'Associazione stessa.

La "finestra di autonomia" concessa dalla normativa nazionale ha il suo cardine nel Testo Unico per la Circolazione dei veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato (*versione approvata dal Consiglio Nazionale C.R.I. in data 25.07.2020*).

Queste Linee Guida, adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, hanno l'obiettivo di fornire una guida pratica delle previsioni del suddetto Testo Unico, costituendone parte integrante.

Gli Allegati, sempre funzionali al Testo Unico sono raccolti, elencati e formano l'appendice delle presenti Linee Guida.

TITOLO I **Archivio Nazionale Veicoli C.R.I.**

Rif. Artt. T.U. 17,20 (storici), 21, 22, 28, 29, 32, 36, 39)

Art. 1 – Disposizioni generali sull'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

- 1.1. I veicoli in uso presso la Croce Rossa Italiana, a tutti i livelli, sono dotati della speciale targa CRI, in ordine alla cui emissione e dismissione è competente la sola Associazione, a livello nazionale.
- 1.2. L'art. 21 del vigente Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana dispone, infatti, che: *"l'immatricolazione C.R.I. di tutti i veicoli è effettuata esclusivamente dal Comitato Nazionale C.R.I., attraverso specifici provvedimenti del Segretario Generale o suo delegato. L'immatricolazione determina l'iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., ove sono registrati nel tempo tutti i veicoli circolanti con targa C.R.I."* È, dunque, esclusa la competenza del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) civile in relazione ai veicoli in dotazione alla C.R.I..
- 1.3. Nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. sono registrate tutte le fasi inerenti al veicolo e alla sua vita operativa, lungo l'arco temporale che va dall'immatricolazione fino alla demolizione o radiazione definitiva dall'Archivio.
- 1.4. Le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. sono effettuate dall'Associazione o dalle strutture decentrate a ciò deputate.



- 1.5. Ogni procedura di modifica inerente al veicolo iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. viene eseguita dalla Struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale e si avvale dell'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, necessaria per una gestione dinamica, economica, tracciata, dematerializzata e trasparente della Flotta dei Veicoli C.R.I. presente su tutto il territorio nazionale.
- 1.6. A tal fine, le attività inerenti all'ambito della Motorizzazione C.R.I. sono soggette a specifici controlli sulle varie fasi, a cura del Comitato Nazionale per il tramite della Unità Operativa Motorizzazione, la quale può esercitare poteri sostitutivi, nonché ogni altro potere previsto dalla normativa interna vigente in materia. Per le attività inerenti alla motorizzazione e alla gestione del parco veicolare C.R.I., sono competenti il Presidente per i Comitati Territoriali, il Segretario Regionale per i Comitati Regionali e i Responsabili individuati dal Segretario Generale per i parchi veicolari di competenza delle altre articolazioni del Comitato Nazionale. Tali soggetti rispondono, ciascuno per le rispettive richieste, dell'autenticità, della regolarità e della provenienza della documentazione tecnica o amministrativa inviata e successivamente acquisita agli atti dal Comitato Nazionale, in conformità alle previsioni del T.U. e rispondono, altresì, dell'efficienza e sicurezza dei veicoli.
- 1.7. Nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. sono registrate tutte le caratteristiche dei veicoli (dimensioni, peso, potenza, allestimento, ecc.), i proprietari, gli eventuali assegnatari, i trasferimenti, le riclassificazioni e tutte le altre possibili evenienze della loro vita operativa, ivi compresi il passaggio alla sezione speciale Veicoli Storici, la radiazione, oltre a tutti i documenti relativi agli stessi, la cui verifica compete sempre alla predetta U. O. Motorizzazione.
- 1.8. I veicoli sono classificati, in funzione dell'uso, in quattro categorie: da trasporto, operativi, di soccorso e speciali, le quali devono sempre rispettare quanto disposto dalle norme del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dalle norme dell'Unione Europea e a norme Internazionali per i veicoli civili vigenti al momento in cui viene chiesta l'immatricolazione.
- 1.9. Alle stesse regole sono soggetti i dispositivi di illuminazione speciali e gli altri dispositivi accessori, i dispositivi supplementari di allarme, di cui all'art. 177 del C.d.S. Lo stesso vale anche riguardo ad interventi di allestimento e di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali.
- 1.10. Il veicolo iscritto nell'Archivio C.R.I., munito di carta di circolazione, di targa/e di riconoscimento (contenente un codice alfanumerico univoco di immatricolazione) e polizza assicurativa RCA, è autorizzato a circolare nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell'articolo 138 C.d.S., all'estero alle stesse condizioni degli altri veicoli civili nazionali, previa verifica della validità della copertura assicurativa RCA o della sua integrazione attraverso la Compagnia di assicurazione di riferimento (es. Carta verde, ecc.), nel rispetto delle norme dell'Unione Europea e di quelle Internazionali, nonché degli accordi bilaterali fra le nazioni e delle leggi vigenti nelle nazioni raggiunte dai veicoli C.R.I.



TITOLO II

Immatricolazione dei veicoli C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 7,8,9,10,11,15,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,37,39,100,101,109,115. Rif. Artt. Codice della Strada 109,177)

Art. 2 – Disposizioni generali in materia di immatricolazione dei veicoli C.R.I.

- 2.1. I veicoli ascrivibili nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. di proprietà dell'Associazione o dei Comitati Territoriali o altra struttura C.R.I., possono essere:
 - a) Nuovi di fabbrica;
 - b) Usati;

- 2.2. Possono pervenire all'Associazione tramite:
 - a) Acquisto;
 - b) Contratto Leasing;
 - c) Contratto di comodato d'uso;
 - d) Altra tipologia contrattuale;
 - e) Donazione;
 - f) Assegnazione a seguito di sequestro giudiziario e/o confisca;

Art. 3 – Disposizioni comuni in materia di immatricolazione dei veicoli C.R.I.

- 3.1. Le caratteristiche costruttive e funzionali che devono avere i veicoli, sia nuovi che usati, per poter essere immatricolati ai sensi del vigente T.U. delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, sono quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché dalle norme dell'Unione Europea e dalle norme Internazionali per i veicoli civili, vigenti al momento in cui viene richiesta l'immatricolazione, fatte salve le specifiche disposizioni del Testo Unico C.R.I. e relative Linee Guida funzionali allo stesso.

- 3.2. Analogamente, i dispositivi di illuminazione speciali e gli altri dispositivi accessori devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative tecniche specifiche più recenti ed aggiornate.

- 3.3. In ogni caso, nessun veicolo può essere immatricolato C.R.I., anche se usato, se non è già stato giudicato idoneo a circolare attraverso l'omologazione civile o l'accertamento straordinario di idoneità tecnica effettuato presso le strutture della Direzione Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ove disponibile, oppure presso un Centro Revisioni autorizzato dalla medesima Direzione Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), il quale dovrà rilasciare attestazione per poter circolare nell'ambito dell'Europa continentale.

- 3.4. Per le immatricolazioni richieste dai Comitati Regionali il Segretario Regionale o un suo delegato provvede alla compilazione e alla trasmissione, alla Struttura organizzativa preposta



del Comitato Nazionale, della richiesta di immatricolazione, della scheda contenente i dati tecnici nonché della documentazione richiesta per ciascuna tipologia di veicolo, inclusa la documentazione dell'allestimento, se presente.

- 3.5. Per le immatricolazioni richieste dai Comitati territoriali, agli stessi adempimenti provvede il Presidente del Comitato o un suo delegato.
- 3.6. Il Segretario Regionale ed il Presidente del Comitato Territoriale sono responsabili ad ogni effetto e rispondono, ciascuno per le rispettive richieste, dell'autenticità, della regolarità e della provenienza della documentazione tecnica o amministrativa – quale documentazione necessaria per l'espletamento delle relative procedure inerenti ai veicoli della Flotta C.R.I. – inviata e successivamente acquisita agli atti dell'Associazione, in conformità alle previsioni del T.U..
- 3.7. La Struttura organizzativa preposta verifica la regolarità della documentazione e, se positiva, procede all'immatricolazione.
- 3.8. L'immatricolazione decorre dal momento dell'iscrizione nell'Archivio Nazionale Veicoli C.R.I., a seguito della quale è emessa la carta di circolazione, che viene consegnata al Comitato richiedente assieme alle targhe assegnate al veicolo. Le targhe CRI riportano un codice alfanumerico univoco di immatricolazione.
- 3.9. Il fascicolo inerente all'immatricolazione del veicolo C.R.I. è conservato per tutto il periodo in cui il veicolo rimane in circolazione e per i 10 anni successivi alla cessazione dell'immatricolazione.
- 3.10. Solo nel caso di veicolo iscritto nella sezione speciale dell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I., il fascicolo è conservato per tutta la vita del veicolo, anche qualora non dovesse essere più circolante.
- 3.11. Fatte salve le specifiche relative alle varie tipologie di veicolo (successivamente descritte), nelle ipotesi di allestimento della carrozzeria, degli impianti di servizio, delle attrezzature e degli accessori, l'allestitore è tenuto a rispettare le specifiche tecniche e le modalità di applicazione della carrozzeria al telaio del veicolo come rilevabile dai "manuali e schemi di allestimento e di trasformazione" dell'autotelaio, oltre che le norme generali relative al posizionamento della carrozzeria, ripartizione delle masse, visibilità dei dispositivi, ecc.
- 3.12. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, ove previsto. Lo stesso vale anche per le attrezzature opzionali in dotazione ai singoli moduli, come ad esempio: utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche, altri dispositivi, ecc.,.
- 3.13. I veicoli già appartenuti a: Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o provenienti dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada, dismessi o comunque ceduti a qualsiasi titolo alla Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, possono essere immatricolati sulla base della documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione



civile, a condizione che non siano necessari interventi di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali e che in ogni caso la possibilità di riparazione, ripristino, ricostruzione sia da un punto di vista della gestione tecnica, logistica ed economica pienamente sostenibile.

- 3.14. I veicoli usati possono entrare a far parte della Flotta C.R.I. tramite contratti di leasing, comodato d'uso, noleggio o in assegnazione d'uso, anche a lungo termine, e possono esservi assegnati anche quelli oggetto di sequestro giudiziario operato dalle forze di polizia nel corso di attività di contrasto di illeciti, ceduti alla C.R.I. (anche se ancora immatricolati) e concessi alla medesima in via temporanea con facoltà d'uso o in via permanente con assegnazione definitiva.

Art. 4 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli da Trasporto C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 6,7,11,14,26

- 4.1. In generale, i veicoli da trasporto sono veicoli di serie o dotati delle sole trasformazioni funzionali al servizio svolto, utilizzati con funzioni di supporto collettivo, logistico o amministrativo, destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione, o di cose inerenti all'attività della C.R.I. indirizzate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività di pubblico interesse promosse dall'Associazione della C.R.I..
- 4.2. Tali veicoli possono essere impiegati anche a supporto all'attività operativa ma solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
- 4.3. Come previsto dall'art. 7 del T.U., rientrano in questa categoria: Ciclomotore di servizio, Motoveicolo da trasporto, Autovettura da trasporto, Ambulanza da trasporto, Minibus da trasporto, Autobus da trasporto, Rimorchio da trasporto.
- 4.4. I ciclomotori, i motoveicoli e le autovetture non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento, ma sono ammessi soltanto gli accessori ordinari omologati, previsti per ciascun tipo di veicolo, rispondenti come da normative vigenti alle caratteristiche costruttive e funzionali previste per i veicoli civili prodotti in serie.
- 4.5. Alcune differenze sono ammesse per le seguenti tipologie: ambulanza, minibus, autobus, rimorchio, i quali possono essere oggetto di allestimento a condizione che sia espressamente consentito dalle vigenti norme in materia e venga effettuato su veicoli base già omologati.
- 4.6. Per le ambulanze da trasporto ad allestimento modulare staccabile è sempre consentita la sostituzione delle celle sanitarie a condizione che i relativi agganci siano omologati e di tipo compatibile a quelli previsti dalla omologazione del veicolo e purché siano specificamente previsti sulla carta di circolazione del veicolo sul quale vengono installati.
- 4.7. I minibus (dai 10 fino ai 20 posti) e gli autobus (oltre 20 posti), purché impiegati in servizi di pubblica utilità, per finalità sociali, sanitarie, culturali e di istruzione, con esclusione delle finalità turistiche e commerciali, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico (art. 138, comma



10 C.d.S.), i quali nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, possono trasportare anche persone esterne all'Associazione, nell'esecuzione di servizi istituzionalizzati (deliberati dal Consiglio del Comitato C.R.I.), o resi in regime convenzionale o in risposta a richieste di Enti, Istituzioni e Associazioni aventi finalità compatibili con quelle associative della C.R.I.. Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso.

- 4.8. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, ove previsto. Lo stesso vale anche per le attrezzature opzionali in dotazione ai singoli moduli, come ad esempio: utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche, altri dispositivi, ecc..
- 4.9. Nel caso di veicoli usati, gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, ove previsto. Lo stesso vale anche per le attrezzature opzionali in dotazione ai singoli moduli, come ad esempio: utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche, altri dispositivi, ecc..
- 4.10. Per gli autobus provenienti dalle Forze Armate italiane e/o da altre Amministrazioni dello Stato, per i quali si intenda mantenere la destinazione al trasporto collettivo di persone, tale destinazione d'uso è subordinata al superamento di specifica visita e prova presso un'officina autorizzata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti – D.T.T. (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), con la quale si attesti la piena rispondenza del veicolo alle norme di sicurezza vigenti.
- 4.11. Talune differenziazioni sono consentite solo per i veicoli di diretta derivazione militare provvisti della certificazione rilasciata dai competenti Enti ed Organi tecnici militari o di quella rilasciata dal costruttore e/o allestitore del veicolo.
- 4.12. E' ammesso l'ingresso nella Flotta C.R.I. anche dei veicoli precedentemente immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, qualora abbiano subito allestimenti ulteriori, solo se muniti del certificato di approvazione, del certificato di origine o in alternativa della dichiarazione di conformità (art. 76 C.d.S.) e previo superamento della visita di Revisione con gli accertamenti previsti dall'art. 80 del C.d.S.
- 4.13. In caso di veicoli dotati di documenti in lingua diversa da quella italiana o inglese, dovrà essere prodotta traduzione giurata dei documenti in lingua italiana.
- 4.14. Per i veicoli usati, siano questi di provenienza civile precedentemente immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, l'immatricolazione come veicolo della flotta C.R.I. è subordinata ai seguenti requisiti:
 - a) siano in buone condizioni d'uso tali da garantire la sicurezza per la circolazione stradale, sia per l'operatore che per i terzi, e non richiedano interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di importo superiore alla metà della quotazione di mercato;

CROCE ROSSA ITALIANA
LINEE GUIDA I
PRATICHE MOTORIZZAZIONE E VEICOLI STORICI
FUNZIONALI AL T.U. DELLE NORME PER LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CRI



Croce Rossa Italiana
 Organizzazione di Volontariato

4.15. Le suddette condizioni devono risultare da apposita dichiarazione, corredata dai documenti richiesti a supporto e richiamati nel modello, rilasciata da:

- a) Costruttore o da un'officina facente parte della rete di assistenza autorizzata del medesimo;
- b) Officina autorizzata per la riparazione della tipologia di veicolo da valutare (ciclomotore, autovettura, autocarro, ecc.), che sia dotata in pianta stabile di apparecchiature per la revisione e sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT) del Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili);
- c) Centro di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso.

Art. 5 – Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli da trasporto C.R.I.

5.1. Il Comitato acquirente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i documenti di seguito elencati:

VEICOLO DA TRASPORTO NUOVO	VEICOLO DA TRASPORTO USATO
1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.	1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.
2 Certificato di Conformità in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2 Estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)	3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)
	4 Copia della carta di circolazione
4 <u>In caso di acquisto</u> , la copia della fattura	5 <u>In caso di acquisto</u> , la copia della fattura
	6 Dichiarazione immatricolazione veicolo usato
5 <u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della	7 <u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della



Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
6 <u>In caso di leasing</u> , la copia del contratto di leasing firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	8 <u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7 <u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro titolo idoneo.	9 <u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro titolo idoneo.
	10 <u>In caso di sequestro giudiziario</u> , Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato
	11 <u>Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada</u> , la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;
8 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), solo per: ambulanza da trasporto, minibus, autobus e rimorchio, firmato e timbrato sia dall'alleggitore-venditore sia dal Comitato acquirente	12 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo) – solo per: ambulanza da trasporto, minibus, autobus e rimorchio – firmato e timbrato sia dall'alleggitore-venditore che dal Comitato acquirente
9 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro	13 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro
10 Una o più fotografie degli interni.	14 Una o più fotografie degli interni.



Art. 6 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli operativi C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 6,8,11,13

- 6.1. I veicoli operativi sono veicoli dotati di importanti allestimenti e trasformazioni, destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa e funzionali a tale scopo, utilizzati anche per il trasporto di persone ma soprattutto per attrezzature e/o cose sul luogo in cui è necessario e programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Associazione.
- 6.2. A norma dell'art. 8 del T.U., rientrano in questa categoria: Motoveicolo operativo, Autocarro operativo (a sua volta classificabile in leggero, medio, pesante), Autovettura operativa, Minibus operativo, Trattore stradale operativo, Autobus operativo, Rimorchio operativo, Rimorchio operativo ad uso speciale.
- 6.3. Le caratteristiche costruttive e funzionali sono quelle previste dal Codice della Strada, delle norme dell'Unione Europea e delle altre norme Internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione, anche riguardo l'eventuale allestimento consentito. Gli allestimenti devono essere necessariamente omologati e realizzati da aziende appositamente abilitate.
- 6.4. Nei veicoli con allestimento modulare (come ad esempio interno di furgoni, vani attrezzati, kit lavoro, pedane, ecc.) la sostituzione dei moduli operativi è consentita a condizione che non comporti variazione delle caratteristiche costruttive e/o dimensionali del veicolo rispetto a quelle originariamente previste sulla carta di circolazione C.R.I., né comporti altri interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità.
- 6.5. A titolo esemplificativo, altri interventi ammissibili possono essere, nei limiti sopra indicati, quelli che comportino l'installazione di organi di traino sui veicoli o sponde idrauliche normali o retrattili per sollevamento, ecc.
- 6.6. Occasionalmente e in caso di comprovate necessità, possono essere utilizzati per finalità di trasporto o per gli scopi indicati per i corrispondenti veicoli da trasporto.
- 6.7. Possono essere dotati di dispositivi supplementari di allarme, anche amovibili, ai sensi dell'art. 177 C.d.S..

**Art. 7 – Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli operativi C.R.I.**

7.1. Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:

VEICOLO OPERATIVO NUOVO	VEICOLO OPERATIVO USATO
1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.	1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.
2 Certificato di Conformità in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2 Estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)	3 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)
	4 Copia della carta di circolazione
	5 Dichiarazione immatricolazione veicolo usato (All. LG2)
4 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'Allestitore-venditore che dal Comitato acquirente	6 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente
5 <u>In caso di acquisto</u> : la copia della fattura	7 <u>In caso di acquisto</u> : la copia della fattura
6 <u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	8 <u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7 <u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	9 <u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
8 <u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto	10 <u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico)



<p>giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo</p>	<p>che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo</p>
	<p>11 <u>In caso di sequestro giudiziario</u>, Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato</p>
	<p>12 <u>Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada</u>, la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;</p>
<p>9 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro</p>	<p>13 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro</p>
<p>10 Una o più fotografie degli interni.</p>	<p>14 Una o più fotografie degli interni.</p>

Art. 8 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli di soccorso C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 6,9,11,14,18,26

- 8.1 I Veicoli di soccorso sono veicoli destinati ad assicurare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero altri interventi nell'ambito della protezione civile. Essi si caratterizzano per la presenza stabile di dispositivi supplementari di allarme (art. 177 C.d.S.) e di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso ed il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle ambulanze sono quelle del Decreto del Ministero della Sanità n. 553 del 17 dicembre 1987, del successivo D.M. Trasporti e Navigazione n. 487 del 20 novembre 1997, della norma europea UNI EN1789:2014, per i veicoli adibiti al trasporto di plasma e organi il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09 settembre 2008, mentre per le automediche il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 05 novembre 1996, ove applicabili in relazione a ciascuna tipologia di veicolo considerato. In ordine ai requisiti previsti per l'immatricolazione dei veicoli di soccorso valgono, in ogni caso, le disposizioni più recenti emanate in ambito nazionale ed europeo, pro tempore vigenti.



- 8.2 Nei limiti delle peculiari caratteristiche costruttive, i veicoli di soccorso possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto ovvero operative, purché sia sempre garantita la sicurezza delle persone trasportate e l'impiego sia compatibile con la conservazione delle attrezzature speciali con cui sono equipaggiati.
- 8.3 I veicoli di soccorso in caso di raggiunti limiti normativi nazionali o regionali, ma anche tecnici e funzionali, vanno riclassificati a cura del Comitato proprietario o assegnatario, come veicoli operativi oppure di trasporto, quindi sottoposti a revisione straordinaria e alla conseguente rinnovazione dell'immatricolazione nella nuova categoria assegnata, cui seguirà l'emissione di una nuova carta di circolazione.
- 8.4 E' responsabilità dell'Unità C.R.I. o del Comitato proprietario o assegnatario del veicolo di soccorso, di mantenere il veicolo in perfetta efficienza, della rispondenza alle normative nazionali e regionali in materia, ma anche di procedere con le necessarie valutazioni e richieste, in caso di sopravvenuta inadeguatezza per motivi tecnici, di sicurezza o di obsolescenza del veicolo.
- 8.5 Nei veicoli di soccorso ad allestimento modulare staccabile, è sempre consentita la sostituzione delle celle sanitarie a condizione che i relativi agganci siano omologati e di tipo compatibile con quelli previsti dalla omologazione del veicolo e purché siano specificamente previsti sulla carta di circolazione del veicolo sul quale vengono installati.
- 8.6 Secondo la previsione dell'art. 8 del T.U. rientrano in questa categoria: Ambulanza di soccorso, Ambulanza pediatrica o neonatale, Unità Mobile di cura intensiva, Auto medica, Moto Medica, Veicolo per il trasporto di plasma o organi, Motoslitta operativa.
- 8.7 I veicoli da Soccorso usati, già immatricolati in uno degli stati membri dell'Unione Europea per la stessa tipologia di utilizzo, possono essere utilizzati in Italia a condizione che la conformità dell'allestimento specifico alle norme del Testo Unico sia attestata dagli appositi Enti/Organi certificatori (Motorizzazione Civile, ecc.).

Art. 9 – Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli di soccorso C.R.I.

- 9.1. Il Comitato acquirente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:

VEICOLO DI SOCCORSO NUOVO	VEICOLO DI SOCCORSO USATO
<p>1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.</p>	<p>1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.</p>



2	Certificato di Conformità in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2	Estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
3	Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)	3	Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)
		4	Copia della carta di circolazione
		5	Dichiarazione immatricolazione veicolo usato (All. LG2)
4	Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'Allegatore-venditore che dal Comitato acquirente	6	Certificato e/o Dichiarazione di allestimento (furgonature, trasporto persone, cassone, pianale, centinature, cisterne o altro tipo), firmato e timbrato sia dall'allegatore-venditore che dal Comitato acquirente
5	<u>In caso di acquisto</u> : la copia della fattura	7	<u>In caso di acquisto</u> : la copia della fattura
6	<u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	8	<u>In caso di leasing</u> , copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
7	<u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	9	<u>In caso di comodato d'uso</u> , la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore
8	<u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo	10	<u>In caso di donazione</u> , la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo



	11 <u>In caso di sequestro giudiziario</u> , Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato
	12 <u>Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada</u> , la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;
9 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro	13 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro
10 Una o più fotografie degli interni.	14 Una o più fotografie degli interni.

Art. 10 – Disposizioni specifiche in materia di allestimento e immatricolazione dei veicoli speciali C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 10,15

- 10.1. I veicoli speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere riconducibili ad una delle tre categorie dei veicoli C.R.I. (art. 6 Testo Unico: da trasporto, operativi, di soccorso).
- 10.2. Pertanto, secondo la previsione dell'art. 8 del T.U. rientrano in questa categoria: veicolo speciale da Trasporto (destinato al trasporto di cose in particolari condizioni, per esigenze di trasferimento o approvvigionamento, come ad esempio la motoslitta), veicolo speciale operativo (Veicolo speciale destinato al trasporto di persone e/o di cose o di attrezzature in particolari condizioni per esigenze operative, protezione civile o antincendio, come ad esempio le macchine operatrici semoventi), veicolo speciale di soccorso (Veicolo speciale destinato ad attività di primo e pronto soccorso in particolari condizioni ambientali o destinato al soccorso operativo stradale). A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia le ambulanze ad alto biocontenimento.
- 10.3. In tale categoria rientrano anche i veicoli destinati al soccorso o al trasporto specialistico in regime di protezione e di isolamento, inquadrati nel "Reparto di Sanità Pubblica" della C.R.I., rientranti nella relativa pianificazione del Ministero della Salute.
- 10.4. Per essere immatricolati, i veicoli devono essere muniti del Certificato di conformità CE ed, eventualmente, degli allegati inerenti allo specifico allestimento. Alternativamente devono essere sottoposti ad accertamento tecnico ai fini dell'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 15 del Testo Unico.
- 10.5. I veicoli speciali, anche quelli ad uso del Corpo Militare Volontario C.R.I., destinati a particolari attività di supporto logistico o di trasporto all'interno di aree interdette alla libera circolazione



o, comunque, vincolate da autorizzazioni e competenze specifiche, possono essere immatricolati anche se superano le dimensioni e masse eccedenti le corrispondenti categorie di veicoli civili.

Art. 11 – Documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli speciali C.R.I.

11.1. Il Comitato acquirente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:

VEICOLO SPECIALE NUOVO	VEICOLO SPECIALE USATO
1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.	1 Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato, datato e sottoscritto con cui viene disposta l'acquisizione del veicolo da immatricolare nella Flotta C.R.I.
2 Certificato di Conformità CE in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.	2 Certificato di Conformità CE in originale o altro documento previsto dall'art. 76 del C.d.S.
3 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento, firmato e timbrato sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente, oltre ad eventuali allegati inerenti lo specifico ulteriore allestimento (ambulanza alto bio contenimento, autogrù, antincendio, ecc.)	3 Certificato e/o Dichiarazione di allestimento, firmato e timbrato sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente, oltre ad eventuali allegati inerenti lo specifico ulteriore allestimento (ambulanza alto bio contenimento, autogrù, antincendio, ecc.)
	4 Se precedentemente iscritto al PRA, estratto cronologico con evidenza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
4 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)	5 Scheda Dati Tecnici firmata e timbrata sia dall'allestitore-venditore che dal Comitato acquirente (All. LG1)
	6 Dichiarazione immatricolazione veicolo usato (All. LG2)
	7 Copia della carta di circolazione
5 <u>In caso di acquisto:</u> la copia della fattura	8 <u>In caso di acquisto:</u> la copia della fattura
6 <u>In caso di leasing,</u> copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore	9 <u>In caso di leasing,</u> copia del Contratto di Leasing, Noleggio, ecc., firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore



<p>7 <u>In caso di comodato d'uso</u>, la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore</p>	<p>10 <u>In caso di comodato d'uso</u>, la copia del contratto firmato e timbrato dal legale rappresentante della Società concedente e dal Presidente del Comitato utilizzatore</p>
<p>8 <u>In caso di donazione</u>, la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo</p>	<p>11 <u>In caso di donazione</u>, la copia dell'atto di Donazione firmato sia dal soggetto donante (azienda, privato, ente o altro soggetto giuridico) che dal donatario. Se il donante è una persona fisica occorre la copia della carta d'identità e del codice fiscale, documenti richiesti anche per il Presidente del Comitato donatario che riceve il veicolo. In alternativa può essere prodotta copia dell'atto, come ad esempio la Delibera comunale, il Provvedimento Presidenziale oppure la Delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della donazione o altro atto idoneo</p>
	<p>12 <u>In caso di sequestro giudiziario</u>, Decreto del Giudice che dispone il provvedimento con l'assegnazione al Comitato</p>
	<p>13 <u>Per i veicoli già appartenuti a Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco o dagli altri Enti indicati nell'art. 138 del Codice della Strada</u>, la documentazione tecnica fornita dall'Ente cedente, anche se privi di omologazione civile;</p>
<p>9 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro</p>	<p>14 N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro</p>
<p>10 Una o più fotografie degli interni.</p>	<p>15 Una o più fotografie degli interni.</p>



TITOLO III

Trasferimenti dei veicoli C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 32,39

Art. 12 - Trasferimento veicolo di proprietà del Comitato Nazionale

12.1. In caso di trasferimento di un veicolo di proprietà del Comitato Nazionale, già assegnato ad un Comitato Territoriale o Regionale, questo dev'essere sempre preventivamente autorizzato e disposto dal Comitato Nazionale.

Art. 13 – Trasferimento veicolo di proprietà del Comitato Territoriale

13.1. In caso di trasferimento di un veicolo di proprietà di un Comitato Territoriale ad un altro Comitato, sia nel caso di cessione a titolo gratuito sia a titolo oneroso, occorre darne immediata comunicazione al Comitato Nazionale, il quale ne recepisce il trasferimento ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio, procedendo alla stampa di una nuova Carta di circolazione, ed aggiornando la sede presso la quale il veicolo viene destinato, anche ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 14 – Documenti necessari per il trasferimento del veicolo

14.1. Il Comitato cedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:

- 1) Copia Carta di circolazione del veicolo da trasferire;
- 2) In caso di trasferimento a titolo oneroso, copia della fattura di vendita;
- 3) Provvedimento del Comitato cedente nel quale si dà disponibilità al trasferimento del veicolo al Comitato ricevente;
- 4) Provvedimento del Comitato ricevente che accetta il trasferimento del veicolo;
- 5) Contratto di manleva dell'apparato Telepass, se presente a bordo del veicolo, sottoscritto dal Comitato ricevente.



TITOLO IV

Radiazione dei veicoli C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 22,23,39,113,114,115

Art. 15 – Disposizioni comuni in materia di radiazione

- 15.1. L'iter di cancellazione di un veicolo appartenente alla Flotta dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, in quanto tale iscritto all'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., è come tale soggetto alle normative sia nazionale che comunitaria.
- 15.2. L'immatricolazione di un veicolo iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. può cessare per motivi connessi alla vetustà o obsolescenza, inefficienza, sopravvenuta inidoneità agli scopi ed alle finalità connesse all'Associazione, vendita, donazione, distruzione, incidente stradale, sopravvenuta eccessiva onerosità delle riparazioni, oltre alla naturale scadenza dell'eventuale contratto di comodato, leasing, ecc..
- 15.3. Un ulteriore motivo che può condurre alla radiazione di un veicolo può essere quello connesso al venir meno delle caratteristiche di sicurezza presenti sul veicolo al momento dell'immatricolazione in ambito Flotta C.R.I., siano quelle previste per il conducente, per gli eventuali passeggeri, per le attrezzature ed allestimenti eventualmente presenti oltre che per le cose trasportate, ma anche quelle che potrebbero ripercuotersi sugli altri utenti della strada. In tal caso il Comitato deve immediatamente sospenderne l'utilizzo e se le condizioni di sicurezza, complessivamente considerate, non siano più ripristinabili, avviare le procedure di radiazione per il veicolo medesimo.
- 15.4. Quanto sopra, quale corollario del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice della Strada, ai sensi del quale: *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.”*

Art. 16 – Cessazione dell'immatricolazione di un veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale

- 16.1. La cessazione, dell'immatricolazione prevista dall'art. 39 del T.U. è disposta dal Comitato Nazionale attraverso l'Unità Operativa preposta, anche riguardo all'eventuale rilevanza storica o collezionistica del veicolo.
- 16.2. Per individuare la proprietà di un veicolo occorre far riferimento, alle risultanze della carta di circolazione, lo stesso dicasi per i veicoli immatricolati dall'allora Ente di Diritto pubblico, poi



confluiti nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (delibera 76/2017), e successivamente all'attuale Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato.

- 16.3. La cessazione dell'immatricolazione viene richiesta dal Segretario Regionale per i veicoli assegnati al Comitato Regionale o dal Presidente del Comitato territoriale per i veicoli assegnati allo stesso.
- 16.4. La struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione, se non ricorre il caso di un veicolo iscrivibile tra quelli dell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I., autorizza il Comitato, o la struttura C.R.I. che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione.
- 16.5. A seguito della ricezione dei documenti e della successiva validazione a cura della U.O. sopra citata, è disposta la cessazione dell'immatricolazione e della copertura assicurativa sul veicolo in questione.
- 16.6. E facoltà del Comitato Nazionale, una volta acquisita l'intenzione del Comitato assegnatario di dismettere il veicolo, di procedere ad un trasferimento ad altro Comitato o struttura C.R.I.
- 16.7. Il procedimento di rottamazione è suddiviso in due fasi: 1) rilascio del nulla osta alla radiazione, 2) cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei veicoli C.R.I..

**Art. 17 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale per
rottamazione: rilascio del nulla osta alla radiazione**
(Fase 1)

- 17.1. Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:
 - a) Valutazione del veicolo rilasciata dall'officina prescelta, firmata e timbrata sia dal Comitato sia dall'officina, quest'ultima deve riportare un giudizio di merito sulla eventuale antieconomicità della riparazione da eseguire, elencando i relativi costi, e contenere la menzione che si consiglia la rottamazione e la distruzione del mezzo (All. LG3);
 - b) N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato destro e lato sinistro.
 - c) Una o più fotografie degli interni.

**Art. 18 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale per
rottamazione: cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.**
(Fase 2)

- 18.1. Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:
 - d) Certificato di rottamazione, timbrato e firmato dal responsabile dell'autodemolizione;



- e) Dichiarazione distruzione targa o targhe e carta di circolazione C.R.I. sottoscritta dal demolitore autorizzato o dichiarazione di avvenuta distruzione di Carta di Circolazione e targhe con allegate fotografie, a firma del Presidente o Segretario Regionale del Comitato;
- f) Liberatoria alla rottamazione concessa dal Comitato Nazionale per il fuori uso, come indicato nell'articolo precedente (Fase1);
- g) Apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.

Art. 19 – Radiazione per rottamazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale

- 19.1. Il Comitato Territoriale, essendo proprietario del veicolo, può validamente disporre in ogni momento, anche riguardo al trasferimento sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, nonché in ordine alla cessazione dell'immatricolazione o alla demolizione.
- 19.2. La cessazione dell'immatricolazione viene richiesta dal Presidente del Comitato territoriale per i veicoli di sua proprietà e non prevede la preventiva autorizzazione del Comitato Nazionale.
- 19.3. Entro 7 giorni dall'avvenuta demolizione del veicolo è necessario presentare la pratica di radiazione dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I..

Art. 20 – Radiazione per rottamazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale – Documenti Necessari

- 20.1. Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:
 - a) Certificato di rottamazione, timbrato e sottoscritto dal responsabile dell'autodemolizione;
 - b) Provvedimento Presidenziale di Fuori uso;
 - c) Dichiarazione distruzione targa o targhe e carta di circolazione C.R.I. sottoscritta dal demolitore autorizzato o dichiarazione di avvenuta distruzione di Carta di Circolazione e targhe con allegate fotografie, a firma del Presidente o Segretario Regionale del Comitato;
 - d) Apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.



Art. 21 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato di Territoriale per restituzione al proprietario

- 21.1. Si verifica quando il veicolo è restituito dall'Associazione della Croce Rossa Italiana al proprietario. Può verificarsi a seguito della scadenza di un precedente contratto (leasing senza riscatto, noleggio, comodato d'uso, ecc...), prevede che assieme al veicolo venga consegnata apposita attestazione per l'eventuale re-immatricolazione civile presso il P.R.A., i cui estremi saranno riportati sul Provvedimento di cessazione dell'immatricolazione.
- 21.2. Ipotesi analoga può anche verificarsi in caso di assegnazione temporanea derivante da sequestro giudiziario, anche in questo caso verrà emesso un Provvedimento di cessazione dell'immatricolazione contenente la predetta l'attestazione medesima.
- 21.3. Il Comitato cedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti:
- a) Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo, numerato e datato, con cui viene disposta la cessazione dell'immatricolazione nella Flotta C.R.I. per scadenza del contratto;
 - b) Attestazione per l'eventuale re-immatricolazione civile del veicolo, di cui occorre far menzione nel Provvedimento Presidenziale, o Delibera del Consiglio Direttivo;
 - c) Copia del Contratto di Leasing, Noleggio, Comodato, ecc.

Art. 22 – Permuta del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale

- 22.1. Nel caso in cui il Comitato proprietario di un veicolo voglia permutare lo stesso per un altro veicolo, è necessario procedere alla radiazione del mezzo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. prima della consegna all'impresa venditrice.
- 22.2. Nelle more del completamento della pratica di radiazione, il veicolo dovrà essere custodito presso una sede C.R.I. e non potrà essere utilizzato.
- 22.3. Il suddetto veicolo essendo stato radiato, e di conseguenza, privato delle targhe e carta di circolazione, potrà essere movimentato solo con targa di prova.

Art. 23 – documenti necessari alla permuta del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale

- 23.1. Il Comitato cedente/venditore deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti dati e documenti:
- a) Provvedimento Presidenziale o Determina del Consiglio Direttivo con richiesta di radiazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.;
 - b) Copia Carta di Circolazione;
 - c) Contratto di permuta;



- d) Dichiarazione distruzione targhe e carta di circolazione C.R.I. sottoscritta dal Presidente del Comitato richiedente e fotografie di prova;
- e) Apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.

Art. 24 – Radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero)

- 24.1. Salva la diversa ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un Comitato Territoriale, nel qual caso quest'ultimo può disporre liberamente dei propri mezzi, se il veicolo è di proprietà del Comitato Nazionale, può essere donato solo nel caso non sia più idoneo a svolgere le funzioni assegnate per la tipologia di appartenenza, non ci sia possibilità di riclassificazione e comunque non sia più idoneo allo svolgimento di servizi rientranti nell'ambito delle attività statutarie.
- 24.2. Se il veicolo è ancora efficiente o comunque ripristinabile, per essere utilizzato sia in Italia o in altri Stati, può essere ceduto per finalità compatibili ai Principi della C.R.I..
- 24.3. Sul veicolo, in questo caso, occorre disporre la cessazione dell'immatricolazione e la dichiarazione di fuori uso, previa regolare sottoscrizione dell'atto di donazione.
- 24.4. Sia nel caso di donazione del veicolo a soggetti che operano in Italia, o di altri operanti al di fuori dei confini nazionali, saranno a cura e spese del soggetto beneficiario, le spese inerenti al trasporto, alla re-immatricolazione, ed ogni altro onere successivo e conseguente.
- 24.5. Il beneficiario dovrà sottoscrivere un verbale di consegna e presa in carico del veicolo che comprenda la più ampia manleva nei confronti dell'Associazione, impegnandosi espressamente al rispetto delle norme di legge in materia, sia nazionali che dell'Unione Europea.
- 24.6. Se la donazione del veicolo ha come destinazione finale uno stato estero, tutte le spese e le relative pratiche amministrative saranno a cura e carico del soggetto beneficiario della donazione, il quale si farà carico sia dello sdoganamento che delle altre attività connesse, ivi compresa quella del trasporto.
- 24.7. Anche in questa ipotesi, il beneficiario dovrà inoltre sottoscrivere un verbale di consegna e presa in carico del veicolo che comprenda la più ampia manleva nei confronti dell'Associazione e dovrà espressamente rispettare le norme di legge in materia, sia nazionali che dell'Unione Europea.



Art. 25 – Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero)
(Fase 1)

- 25.1. Se il veicolo è di proprietà del Comitato Nazionale, il Comitato a cui è assegnato il medesimo deve chiedere una specifica autorizzazione prima di procedere. Quindi ricevuta l'autorizzazione dal Comitato Nazionale, deve procedere all'inserimento nel portale Motorizzazione C.R.I. dei seguenti documenti per la Fase 1:
- a) Verbale Costatazione veicolo marciante a firma dell'officina autorizzata
 - b) Richiesta di donazione firmato dal donatario, con allegazione di valido documento di riconoscimento del firmatario.
 - c) Copia carta di circolazione

Art. 26 – Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale (anche all'estero)
(Fase 2)

- 26.1. La Fase 2 richiede al Comitato l'inserimento nel portale Motorizzazione C.R.I. dei seguenti dati e documenti:
- a) Dichiarazione distruzione targhe e carta di circolazione C.R.I. sottoscritta dal Presidente del Comitato richiedente o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale e fotografie di prova.
 - b) Apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.
- 26.2. Con la conclusione della pratica si procederà alla cessazione dell'immatricolazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e contestuale cessazione della copertura assicurativa.
- 26.3. In caso di donazione all'estero, oltre i documenti sopra riportati, il Comitato Territoriale dovrà produrre i seguenti ulteriori documenti:
- a) Dichiarazione con la quale il soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) si farà carico sia delle attività inerenti allo sdoganamento e di tutte le altre attività connesse, ivi compresa quella del trasporto e responsabilità conseguenti;
 - b) Verbale di consegna sottoscritto dal soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) con cui prende in carico il veicolo e rilascia contestualmente la più ampia manleva nei confronti dell'Associazione della C.R.I., oltre ad impegnarsi ad ogni effetto di legge al rispetto di tutte le norme in materia di esportazione di veicoli all'estero, sia nazionali che dell'Unione Europea che dello stato di destinazione.



Art. 27 – Documenti necessari per la radiazione per donazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Territoriale (anche all'estero)

- 27.1. Se il veicolo è di proprietà del Comitato Territoriale, lo stesso può procedere in un'unica fase, inserendo nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti dati e documenti:
- a) Provvedimento Presidenziale o Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato di donazione del veicolo C.R.I. di proprietà.
 - b) Fattura di acquisto del veicolo o altro documento attestante la proprietà del veicolo targato C.R.I.
 - c) Atto di donazione firmato dal donante e dal donatario e accettazione della donazione da parte del donatario, con allegati i documenti di riconoscimento di entrambe le parti.
 - d) Copia carta di circolazione
 - e) Dichiarazione distruzione targa o targhe e carta di circolazione C.R.I. sottoscritta dal Presidente del Comitato richiedente e fotografie di prova.
 - f) Apparato Telepass: se il veicolo ne è provvisto, la ricevuta di avvenuto invio alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale; in caso di assenza di dotazione, relativa autodichiarazione a firma del Presidente del Comitato o dal Segretario Regionale in caso di Comitato Regionale.
- 27.2. Con la conclusione della pratica si procederà alla cessazione dell'immatricolazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e contestuale cessazione della copertura assicurativa.
- 27.3. In caso di donazione all'estero, oltre i documenti sopra riportati, è opportuno che il Comitato cedente si tuteli anche rispetto agli obblighi di legge previsti in materia, con la produzione degli ulteriori documenti:
- a) Dichiarazione con la quale il soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) si farà carico sia delle attività inerenti allo sdoganamento e di tutte le altre attività connesse, ivi compresa quella del trasporto e responsabilità conseguenti;
 - b) Verbale di consegna sottoscritto dal soggetto donatario (beneficiario che riceve il veicolo) con cui prende in carico il veicolo e rilascia contestualmente la più ampia manleva nei confronti del Comitato Territoriale della C.R.I., oltre ad impegnarsi ad ogni effetto di legge al rispetto di tutte le norme in materia di esportazione di veicoli all'estero, sia nazionali che dell'Unione Europea che dello stato di destinazione.



TITOLO IV

Modifiche dei veicoli C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 5,6,7,8,9,10,11,26,27,28,29,30,31,32,113,114,115,116,117

Art. 28 – Disposizioni generali per la modifica dei veicoli associativi

- 28.1. Nel corso della vita operativa del veicolo all'interno della flotta C.R.I., possono rendersi necessarie delle modifiche sia costruttive che funzionali, connesse sia a mutate esigenze di servizio che all'adeguamento periodico a norme di legge, le quali comportano, ad esempio, la sostituzione periodica di equipaggiamenti e/o di accessori.
- 28.2. A seconda della rilevanza dell'intervento sono previste delle procedure differenziate, sulla base del carattere dell'intervento e degli adempimenti connessi necessari. Sono infatti previste delle procedure che vanno da quelle più importanti, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali, soggette a specifica autorizzazione del Comitato Nazionale, corredate da pareri tecnici specialistici, che comportano una nuova immatricolazione ovvero la rinnovazione dell'immatricolazione con relativo aggiornamento, a quelle via via meno invasive dettagliatamente illustrate in termini concreti, negli interventi specifici, rinvenibili negli Allegati n. 13, 14, 15, fino a giungere a quelle ordinarie che si concretizzano nell'esecuzione di interventi tecnici da parte di officine esterne qualificate ad eseguire l'intervento specifico che non comportano modifiche alla carta di circolazione (art. 30 T.U.), ed infine a quelle meramente amministrative, come il passaggio in altra categoria per raggiunti limiti di servizio (declassamento veicolo di soccorso) (art. 31, 11 T.U.), per esigenze esclusivamente funzionali del veicolo o per finalità amministrative inerenti il trasferimento definitivo da un Comitato o da una Struttura C.R.I. ad un altro/a (art. 32 T.U.).
- 28.3. A titolo esemplificativo infatti, ci sono modifiche che comportano una nuova immatricolazione (art. 27 T.U.), il rinnovo e/o aggiornamento della stessa (artt. 31, 32 T.U.), ovvero interventi tecnici ordinari e/o amministrativi che non comportano modifiche alla carta di circolazione (art. 30 T.U.).
- 28.4. In ogni caso non sono ammesse modifiche o interventi sulla carrozzeria che producano una variazione delle caratteristiche costruttive e/o dimensionali del veicolo rispetto a quelle originariamente indicate o previste sulla carta di circolazione C.R.I., né altri interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità (art. 26 T.U.).
- 28.5. Anche per il caso della modifica della categoria di appartenenza del veicolo per esigenze funzionali, così come avviene per il trasferimento del mezzo da un Comitato ad un altro, è necessaria l'emissione di una nuova carta di circolazione. La vecchia carta, da consegnare alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale, viene annullata e conservata nel fascicolo del veicolo unitamente agli altri documenti che lo riguardano. Parimenti, la medesima unità organizzativa provvede al rilascio della nuova carta di circolazione (artt. 27 – 29 T.U.).



Art. 29 – Modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per veicolo di proprietà del Comitato Nazionale

- 29.1. In ipotesi di richiesta di modifica da parte di un Comitato territoriale delle caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo di proprietà del Comitato Nazionale da questi assegnato, a qualsiasi titolo, ad un Comitato territoriale, il Comitato richiedente deve presentare apposita richiesta preventiva al Comitato Nazionale, corredata da idonea documentazione dello stato attuale di fatto, delle caratteristiche delle modifiche che si intendono apportare, del soggetto qualificato che potrebbe compierle a regola d'arte.
- 29.2. A conclusione dell'iter, il Comitato Nazionale per il tramite della Struttura organizzativa preposta si pronuncerà sulla richiesta delle modifiche richieste e, se favorevole, concederà l'autorizzazione.
- 29.3. Ad intervento ultimato, comprensivo delle fasi di visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (come disposto dagli artt. 78 e 79 del Codice della Strada, e dei correlati artt. 227, 236, 243 del Regolamento), la Struttura organizzativa preposta, ricevuta tutta la documentazione a corredo, annoterà l'avvenuta modifica nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e procederà all'emissione di una nuova carta di circolazione, previo ritiro della precedente.

Art. 30 – Tipologie di modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo di proprietà del Comitato Nazionale che richiedono preventiva autorizzazione del Comitato Nazionale

- 30.1. Ai sensi degli artt. 26 – 29 del T.U., le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli di proprietà del Comitato Nazionale che comportano la preventiva autorizzazione del medesimo, sono le seguenti:
- massa: complessiva, tara e portata, massima sugli assi, distribuzione sugli assi (ad esempio modifica della posizione di una gru, di una sponda, ecc.);
 - dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro, numero degli assi, asse sollevabile, interassi;
 - struttura portante:
 - taglio della scocca (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.),
 - sostituzione degli elementi strutturali con altri;
 - sostituzione del telaio o ripunzonatura del numero identificativo;
 - carrozzeria:
 - cambio di destinazione (ad esempio da autovettura ad autocarro) o cambio d'uso (ad esempio veicoli di soccorso a veicoli da trasporto);
 - prestazioni:



- sostituzione motore con altro funzionante con ciclo diverso, ecc., rapporto potenza/massa,
- massa rimorchiabile (variazione ovvero eliminazione massa rimorchiabile);
- ri-punzonatura d'ufficio numero di telaio;
- installazione del dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse posteriore per autocarri.

Art. 31 – Documenti necessari per modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per veicolo di proprietà del Comitato Nazionale

- 31.1. Il Comitato territoriale deve inoltrare la richiesta di modifica di un veicolo di proprietà del Comitato Nazionale inserendo nel portale Motorizzazione CRI i seguenti documenti:
- a) Richiesta motivata per modifica veicolo;
 - b) Dichiarazione sottoscritta da autofficina autorizzata agli interventi di modifica del veicolo di realizzazione conforme alla normativa vigente;
 - c) Copia della carta di circolazione;

Art. 32 – Modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali per veicolo di proprietà del Comitato Territoriale

- 32.1. Per la modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo di proprietà di un Comitato Territoriale, quest'ultimo può procedere liberamente sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge, senza chiedere alcuna autorizzazione preventiva.
- 32.2. In caso di rilevanti difformità dell'intervento eseguito rispetto alle normative tecniche, si provvederà a sospendere il veicolo dalla circolazione, fino al ripristino delle condizioni previste dalle vigenti norme di legge.
- 32.3. Ad intervento ultimato, comprensivo delle fasi di visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (come disposto dagli artt. 78 e 79 del Codice della Strada, e dei correlati artt. 227, 236, 243 del Regolamento), la Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale, ricevuta tutta la documentazione a corredo, previa istruttoria e verifica, annoterà l'avvenuta modifica nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e procederà all'emissione di una nuova carta di circolazione, previo ritiro della precedente.

Art. 33 – Modifiche che richiedono visita di prova e nuova immatricolazione

- 33.1. La modifica alle seguenti caratteristiche costruttive del veicolo associativo comporta la visita e prova del veicolo e ristampa della carta di circolazione da parte del Comitato Nazionale:



CATEGORIA OGGETTO DI MODIFICA	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE OGGETTO DI MODIFICA
Massa del veicolo	Complessiva, tara e portata, massima sugli assi, distribuzione sugli assi (ad esempio modifica della posizione di una gru, di una sponda idraulica, ecc.); massa rimorchiabile
Dimensioni del veicolo	Lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro, numero degli assi, asse sollevabile, interassi
Dimensioni interne dell'abitacolo e numero di posti	Numero dei posti: anteriori, posteriori, totali. Sistemazione dei sedili, sedile girevole
Struttura Portante	Taglio della scocca (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.) Sostituzione degli elementi strutturali con altri Sostituzione del telaio o ripunzonatura del numero identificativo
Carrozzeria	Cambio di destinazione (ad esempio da autovettura ad autocarro) o cambio d'uso (ad esempio da veicolo di soccorso a veicolo da trasporto) Installazione in via permanente di divisori interni o vani per trasporto animali Trasformazione del cassone, come ad esempio da cassone fisso a cassone ribaltabile, da furgone a pianale, ecc Aggiunta sovrasponde fisse o cassoni Allestimento interno del veicolo di soccorso (ad esempio modifica relativa alla posizione della barella o degli arredi interni)
Prestazioni	Velocità massima, cilindrata, numero cilindri, potenza, coppia massima Sostituzione motore con altra tipologia, ecc., rapporto potenza/massa Numero dei rapporti del cambio Massa rimorchiabile



Sistemi di frenatura	<p>Caratteristiche del comando e degli elementi costitutivi (tamburi, dischi, pompa, leve di comando, servofreno, serbatoi aria, valvole, modulatori di frenata, distributori, tubazioni, ecc)</p> <p>Installazione dispositivo rallentatore</p>
----------------------	--

33.2. La rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli è effettuata dalla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale, a seguito di richiesta del Comitato richiedente, secondo le modalità di cui al precedente art. 31.

Art. 34 – Modifiche che richiedono visita di prova ed aggiornamento carta di circolazione

34.1. La modifica alle seguenti caratteristiche del veicolo associativo non comporta la preventiva autorizzazione del Comitato Nazionale, bensì la visita e prova del veicolo ed aggiornamento della carta di circolazione da parte del Comitato Nazionale:

- **attrezzature particolari:** aggiunta di dispositivi accessori quali gru, sponde montacarichi, lama sgombra neve, gruppo frigorifero o cella refrigerata, ecc.;
- **dispositivi di illuminazione e segnalazione** e impianto elettrico: caratteristiche e posizione dei dispositivi obbligatori;
- **avvisatore acustico:** sostituzione con dispositivo a tromba o con dispositivo a più toni variabili;
- **specchi retrovisori** per gli autocarri: caratteristiche (lunghezza dei bracci, tipo di specchio, superficie, ecc.), numero e posizione dei dispositivi obbligatori;
- **sistema di sbrinamento** e disappannamento del parabrezza, riscaldamento dell'abitacolo: sostituzione o aggiunta di sistemi ed elementi originali;
- **serbatoi carburante:** sostituzione di quelli originali, aggiunta di altri serbatoi;
- **porte e pedane:** cerniere, modalità di apertura, posizione delle porte;
- **campo di visibilità del conducente:** sostituzione dei vetri con vetri blindati, caratteristiche e ampiezza delle superfici vetrate;
- **pneumatici:** installazione di pneumatici con:
 - marcature diverse da quelle annotate sulla carta di circolazione, non riconosciute ammissibili dal DTT del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di omologazione del veicolo;
 - indici di carico e/o velocità inferiori;
- **sospensioni:** ammortizzatori ed elementi elastici di tipo diverso da quelli previsti in origine;
- **alimentazione:** installazione di impianto a GPL o CNG successivamente all'immatricolazione del veicolo;
- **sistemazione dei pedali di comando:** installazione o aggiunta di adattamenti per la guida del veicolo;
- **ancoraggi delle cinture di sicurezza:** installazione o modifica di quelli originali (di norma, non ammessa);
- **paraurti delle autovetture:** sostituzione di quelli originali, aggiunta elementi di protezione, installazione organo agganciato alla struttura portante;
- **paraspruzzi, parafanghi laterali, sporgenze esterne:** sostituzione o modifica di quelli originali con altri diversi o più larghi;
- **protezione posteriore antincuneamento:** sostituzione o modifica di quella originale;



- **protezione contro lo spostamento del carico:** sostituzione o modifica di quella originale;
- **protezione laterale:** sostituzione o modifica di quella originale;
- **sterzo:** sostituzione o modifica degli elementi costitutivi (dimensioni e tipo volante, servosterzo) rispetto a quelli originali; installazione servosterzo;
- **sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e relativi ancoraggi:** sostituzione o modifica di dispositivi originali (sedili, posizione sedili, ancoraggi sedili, ecc.);
- **cinture di sicurezza:** sostituzione o modifica di quelle originali;
- **identificazione veicoli pesanti e lunghi;**
- **recipienti in pressione;**
- **posizione tubo di scarico:** installazione prolunghe fisse, deviazioni, aggiunta elementi, sostituzione elementi;
- **alloggiamento targa:** posizione e caratteristiche;
- **targhette e iscrizioni** recanti i dati identificativi apposti dal costruttore;
- **marcatura di identificazione del motore;**
- **organi di aggancio e di traino:** aggiunta o modifica di ganci, occhioni, timoni, ecc.;
- **dispositivo di rimorchio;**
- **identificazione comandi, spie e indicatori;**
- **portabagagli e portasci:** installazione bagagliere e portasci su autobus;
- **caratteristiche costruttive** (modifiche diverse da quelle che richiedono ristampa della carta):
 - autoambulanze;
 - veicoli di interesse storico;
 - allestimento interno degli autocaravan;
 - blindatura o dei dispositivi di protezione dei veicoli blindati (rimozione protezioni);
 - ciclomotori e quadricicli;
 - **equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi:** sostituzione elementi costitutivi (bombole o serbatoi, riduttore di pressione, valvole, contenitori, ecc.);
 - **dispositivi supplementari di segnalazione visiva:** aggiunta di dispositivi fissi ovvero predisposizione per l'installazione di dispositivi amovibili;
 - **dispositivi supplementari di allarme acustico:** aggiunta di dispositivi di allarme acustico;
 - installazione del **dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse posteriore** per autocarri;
 - installazione **sedili per disabili** deambulanti e/o ancoraggi per carrozzella ovvero sollevatore carrozzella;
 - sostituzione **tipo sedili** con altri di tipo omologato per quel veicolo esclusa la modifica dei sedili (appoggiatesta, schienale, ecc.);
 - sostituzione del motore con altro avente le stesse caratteristiche (omologato per quel tipo di veicolo) senza variazione di cilindrata;
 - variazione del **rapporto di trasmissione** o sostituzione del cambio con altro omologato per quel veicolo ma di tipo diverso (da automatico a manuale o viceversa);
 - installazione di **blocchi d'angolo** per containers o casse mobili installati su carrozzeria cassone o pianale.

Art. 35 – Caratteristiche la cui modifica non richiede aggiornamento della carta di circolazione

35.1. La modifica alle seguenti caratteristiche può essere apportata senza visita di prova e non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione. Gli interventi devono essere effettuati da



un'officina autorizzata per la tipologia di intervento, la quale rilascerà attestazione che le operazioni sono state effettuate a regola d'arte, utilizzando solo ricambi originali muniti del marchio CE. La documentazione relativa all'operazione è annotata e conservata nel fascicolo del veicolo:

- **massa:** le masse del veicolo in ordine di marcia non possono differire rispetto a quelle indicate dal costruttore più del 3% o più del 5% nel caso di veicoli della categoria internazionale N1 (*veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t*) o M2 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t*) non superiore a 3,5 t.
- **dimensioni interne abitacolo e numero posti:** rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente*), con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti);
- **carrozzeria:**
 - sovrasponde, centinature, tendonature, sostituzione dei portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc.;
 - aggiunta del tetto apribile di tipo omologato;
 - tetto rialzato per i furgoni (solo per autocarri veicoli leggeri da trasporto ovvero operativi),
 - strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore degli autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette;
 - tende parasole installate nelle fiancate laterali degli autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza;
- **dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico:**
 - installazione fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti;
 - terza luce dello Stop purché sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci;
- **specchi retrovisori:** installazione dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad esempio, installazione di uno specchio laterale destro sulle autovetture);
- **campo di visibilità del conducente:** applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli a condizione che le pellicole:
 - rechino il marchio identificativo del costruttore,
 - risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole,
 - se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati,
 - non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori;
- **pneumatici:** installazione di pneumatici con:
 - marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme,
 - indici di carico e/o velocità superiori,
 - pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del



- veicolo);
- **cinture di sicurezza:** adeguamento veicoli della categoria M1 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente*) predisposti di appositi ancoraggi in circolazione; installazione (non fissa) di sistemi di ritenuta omologati per bambini;
 - **posizione tubo di scarico:** installazione di prolunghe mobili per deviare i fumi di scarico a veicolo fermo; installazione di silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito (indicato sulla carta di circolazione).
 - **identificazione comandi, spie e indicatori:** aggiunta spie e comandi di dispositivi previsti come facoltativi;
 - **portabagagli e portasci:** installazione bagagliere e portasci (ad eccezione di autobus);
 - **equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi:** sostituzione bombole di CNG scadute con altre aventi identiche caratteristiche;
 - **limitatore di velocità:** l'installazione e la taratura devono essere effettuate da parte di officine appositamente autorizzate.
 - **tergilavacrystallo:** elementi costitutivi;
 - **dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme:** sostituzione di dispositivi già installati con altri aventi le stesse caratteristiche;
 - **rimozione temporanea** di uno o più sedili (eccetto anteriori).

Art. 36 – Rinnovazione dell'immatricolazione per finalità amministrative

- 36.1. E' richiesta la rinnovazione dell'immatricolazione quando è previsto un cambio di categoria di veicolo per effetto delle modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali o per il caso di sottrazione, smarrimento, deterioramento, di una delle targhe di immatricolazione.

Inoltre può avvenire per un cambio di categoria per esigenze esclusivamente funzionali del veicolo, senza modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali.

- 36.2. La rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli è effettuata dalla Struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale a seguito di richiesta del Comitato richiedente.

Art. 37 – Aggiornamento dell'immatricolazione per finalità amministrative

- 37.1. L'immatricolazione C.R.I. deve essere aggiornata attraverso la variazione dei dati relativi nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, quando è disposta l'assegnazione ad un diverso Comitato o struttura C.R.I., anche a seguito di esplicita e formale richiesta di trasferimento inoltrata dal Comitato cedente ed equivalente provvedimento di accettazione da parte del Comitato ricevente.

- 37.2. E' inoltre prevista in caso il rilascio di una nuova carta di circolazione per sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione della precedente.

- 37.3. L'aggiornamento dell'immatricolazione è effettuato sempre dal Comitato Nazionale, su



richiesta del Comitato assegnatario o proprietario.

Art. 38 – Veicoli di soccorso, vicende e riclassificazione

- 38.1. I veicoli di soccorso in caso di raggiunti limiti normativi nazionali o regionali, ma anche tecnici e funzionali, vanno riclassificati a cura del Comitato proprietario o assegnatario, come veicoli operativi oppure di trasporto, quindi sottoposti a revisione straordinaria e alla conseguente rinnovazione dell'immatricolazione nella nuova categoria assegnata, cui seguirà l'emissione di una nuova carta di circolazione.
- 38.2. È responsabilità dell'Unità C.R.I. o del Comitato proprietario o assegnatario del veicolo di soccorso, di mantenere il veicolo in perfetta efficienza, della rispondenza alle normative nazionali e regionali in materia, ma anche di procedere con le necessarie valutazioni e richieste, in caso di sopravvenuta inadeguatezza per motivi tecnici, di sicurezza o di vetustà del veicolo.

TITOLO VI **Revisione dei veicoli C.R.I.**

Rif. Artt. T.U. 33,34,35,36

Art. 39 – Disposizioni generali in materia di revisione dei Veicoli

- 39.1. La revisione è uno dei momenti imprescindibili per la vita operativa del veicolo, soprattutto per la rispondenza alle fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, per la tutela dei conducenti, dei terzi trasportati e degli altri utenti della strada, in particolar modo quelli considerati deboli dall'art. 3, comma 53 bis del Codice della Strada.

Art. 40 – Revisione periodica dei veicoli

- 40.1. Tutti i i veicoli C.R.I. sono soggetti a revisione periodica, così come previsto dalla vigente normativa, secondo la tempistica della tabella sotto riportata, la quale distingue in base al tipo di veicolo ed all'impiego a cui è destinato, le visite di revisione devono essere effettuate pertanto con la seguente periodicità:

Tipo di Veicolo	Prima revisione dopo immatricolazione C.R.I.	Revisioni Successive
<ul style="list-style-type: none">• Ciclomotori di servizio• Motoveicoli da trasporto• Autovetture da trasporto• Autocarri operativi leggeri• Veicoli speciali assimilati	4 anni	Ogni 2 anni
<ul style="list-style-type: none">• Motoveicoli Operativi• Ambulanze da trasporto	2 anni	Ogni anno



<ul style="list-style-type: none"> • Autovetture Operative • Rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo fino a 2 t di massa autorizzata 		
<ul style="list-style-type: none"> • Autocarri operativi medi e pesanti • Autobus e minibus operativi o da trasporto • Trattori stradali • Veicoli speciali assimilati • Rimorchi per trasporto corse e per uso abitativo superiore a 2 t di massa autorizzata • Rimorchi operativi 	1 anno	Ogni anno
<ul style="list-style-type: none"> • Veicoli di soccorso • Veicoli speciali assimilati ai veicoli di soccorso 	1 anno	Ogni anno

40.2. Per i veicoli civili e militari usati, l'obbligo della prima revisione successiva decorre dalla data dell'immatricolazione C.R.I.

40.3. La revisione periodica può essere effettuata oltre che presso un' officina autorizzata MIT anche presso le strutture tecniche delle FF.AA. (Forze Armate) e/o delle FF.PP.(Forze di Polizia) o dei Vigili del Fuoco (se ammissibile o oggetto di convenzione con C.R.I. idem FF.AA. e FF.PP.).

40.4. In caso di mancata revisione o di controllo di revisione negativo, la circolazione del veicolo è da intendersi sospesa fino a controllo di revisione positivo, ponendo in capo al responsabile del parco veicolare (in particolare il Presidente per i Comitati Territoriali e il Segretario Regionale per i Comitati Regionali) le conseguenze derivanti da eventuale violazione di questa disposizione.

Art. 41 – Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione

41.1. I veicoli civili o militari usati che, prima di essere immatricolati nella Flotta C.R.I., non sono stati revisionati secondo i criteri di periodicità sopra indicati, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che siano in condizioni di poter circolare in sicurezza. Questa modalità di revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 36 del Testo Unico.

41.2. I veicoli in questione non potranno circolare fino a quando la revisione non sia stata effettuata e l'esito non sia stato positivo.

41.3. L'attestazione con esito positivo rilasciata dell'officina autorizzata alla revisione da parte della D.T.T. del Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), o di quelle presso le strutture tecniche delle FF.AA. (Forze Armate) e/o delle FF.PP.(Forze di Polizia) o dei Vigili del Fuoco (se ammissibile), verrà inserita nel fascicolo del veicolo.



Art. 42 – Revisione straordinaria a seguito di incidente o alta causa

- 42.1. Il veicolo C.R.I. che, a seguito di incidente stradale nel quale abbia subito gravi danni che mettano in dubbio le condizioni di sicurezza per la circolazione come ad esempio agli organi di frenatura, al telaio o alla carrozzeria portante, ruote o sterzo, o riferibili ai dispositivi per il controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, prima di essere nuovamente utilizzati dopo la riparazione devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte e che siano ancora in condizioni di poter circolare in sicurezza.
- 42.2. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata alla Revisione per conto dell'Ufficio Provinciale della D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) è conservata nel fascicolo del veicolo.

Art. 43 – Procedure per l'effettuazione delle visite di revisione

- 43.1. La revisione è effettuata, anche previa stipula di specifica convenzione, presso un'officina autorizzata ad effettuare attività di revisione dei veicoli, per conto dell'Ufficio Provinciale della D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), oppure presso strutture di quest'ultimo se disponibili. In alternativa può essere effettuata anche presso le strutture indicate all'art. 33 e 36 del Testo Unico (strutture tecniche delle Forze Armate, delle Forze di Polizia o dei Vigili del Fuoco).
- 43.2. La visita di revisione viene effettuata secondo quanto prescritto dalle procedure previste dalla normativa vigente. L'esito della visita di revisione è documentato da una attestazione rilasciata dall'officina che l'ha effettuata a seguito della quale il Comitato Regionale o l'Ufficio Territoriale di Motorizzazione C.R.I. competente procede alla stampa di un'etichetta adesiva che dovrà essere apposta sulla carta di circolazione.
- 43.3. Se il veicolo è di proprietà del Comitato Nazionale o è assegnato ai parchi veicolari di competenza delle altre articolazioni del Comitato Nazionale, compresi CC.AA. FF. AA., alla stampa ed al recapito dell'etichetta provvede la Struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale.
- 43.4. Se il veicolo è in assegnazione o proprietà di un comitato territoriale o in assegnazione di un comitato regionale, alla stampa della etichetta provvede il comitato regionale competente, o l'ufficio territoriale Motorizzazione C.R.I. laddove istituito e delegato dal C.R..
- 43.5. In caso di esito negativo, se viene indicato il termine "ripetere" verrà indicato un codice da 1 a 9, associato alla tipologia di importanti carenze riscontrate sul veicolo. Le necessarie riparazioni possono essere effettuate presso un'officina di fiducia, quindi dovrà essere effettuata una nuova visita di revisione entro un mese. Se invece viene indicato il termine "sospeso", consegue al fatto che sul veicolo sono state riscontrate delle gravi anomalie (sempre contrassegnate da un codice numerico da 1 a 9), in questo caso il veicolo viene sospeso immediatamente dalla circolazione e può essere guidato solo nella stessa giornata della revisione fino all'officina, per effettuare gli interventi di ripristino, e quindi ritornare presso



quella che ha imposto l'esito "sospeso", per effettuare una nuova visita di revisione. L'esito della revisione deve essere contestualmente registrato in via telematica nell'Archivio Nazionale veicoli C.R.I., a disposizione per verifiche ed accertamenti.

- 43.6. In caso di mancata revisione del veicolo o con esito negativo della stessa, la circolazione del veicolo è da intendersi sospesa fino a quando non sarà effettuata una visita dall'esito positivo, le conseguenze giuridiche per l'eventuale circolazione del veicolo rimane in capo al Presidente per i Comitati Territoriali ed al Segretario Regionale per i Comitati Regionali, ovvero al Coordinatore del parco veicolare per i Centri di Emergenza.

TITOLO VII Veicoli storici C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 17,20,22,39,115

Art. 44 – Disposizioni generali in materia di Veicoli Storici C.R.I.

- 44.1. L'Associazione ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei veicoli simbolo delle molteplici attività poste in essere in favore della popolazione nel corso degli anni.
- 44.2. In particolare, si fa riferimento ai veicoli che, per il naturale decorso del tempo e le innovazioni che la tecnica ha raggiunto, non possono più rispondere alle richieste attuali, ma che nondimeno, essendo stati mantenuti in condizioni ottimali, rappresentano fondamentali elementi di storia e tradizione, meritevoli di essere valorizzati, preservati e tutelati, anche come testimonianza per le future generazioni.
- 44.3. Questi veicoli sono iscritti presso l'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I., sezione speciale dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., ove vengono registrati tutti i veicoli ancora immatricolati C.R.I., o suscettibili di divenirlo, considerati d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica.
- 44.4. La Commissione provvede al censimento e alla verifica delle condizioni richieste per il riconoscimento dei veicoli meritevoli dell'iscrizione.

Art. 45 – Iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I.

- 45.1. Sono classificati veicoli storici C.R.I. quelli considerati d'interesse d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica, iscritti nella sezione speciale dell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I., i quali si trovino in buono stato di conservazione e funzionamento.
- 45.2. Dalla documentazione storica in possesso dell'Associazione (carta di circolazione, atto di acquisto, memorie storiche, ecc.) deve sempre potersi evincere la data di prima immatricolazione.



- 45.3. Il veicolo, per essere qualificato come “storico”, oltre a possedere le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per tali tipologie, deve aver mantenuto nel tempo le caratteristiche tecniche riconducibili a quelle richieste al momento della costruzione, fatte salve le modifiche necessarie per l'adeguamento alle attuali norme in materia di circolazione stradale.
- 45.4. Eccezionalmente possono essere iscritti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I. veicoli di interesse storico appositamente acquistati o donati.
- 45.5. Per quanto non espressamente previsto, nelle presenti Linee Guida, si fa rinvio all'art. 60 del Codice della Strada rubricato – “Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico”.
- 45.6. Nella sezione speciale, possono essere iscritti anche gli altri veicoli facenti parte della flotta C.R.I., la cui data di costruzione sia antecedente di almeno 20 anni.
- 45.7. La richiesta di iscrizione deve essere presentata, per l'istruttoria conseguente, alla Struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale, tramite apposito modello (Allegato LG 4), sempre che il veicolo si trovi in buono stato di conservazione e funzionamento, fermo restando i requisiti richiesti sopra indicati.
- 45.8. Ricevuta la richiesta, con la compilazione dell'Allegato LG 4, corroborata dalla relativa documentazione, la medesima U.O del Comitato Nazionale provvede alla trasmissione della richiesta alla Commissione Veicoli Storici C.R.I., per il seguito di competenza.
- 45.9. E' la Commissione, infatti, a deliberare sulla richiesta di inserimento del veicolo nella sezione speciale, previa istruttoria e relativo parere della Struttura organizzativa preposta.
- 45.10. La conclusione favorevole della procedura di iscrizione prevede la cessazione sul veicolo della copertura assicurativa RCA ordinaria, anche se sarà sempre possibile attivare una nuova copertura dietro semplice richiesta a cura del Comitato assegnatario.
- 45.11. Per i veicoli C.R.I. ritenuti di interesse storico e/o collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli civili, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili), ivi compresi quelli concessi quando il suddetto dicastero aveva differenti denominazioni, sempre facendo riferimento alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli.
- 45.12. Sono solo ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
- 45.13. E' facoltà della Commissione di validare sul veicolo, modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto



della sua prima immatricolazione.

- 45.14. In ogni caso tali modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, la quale riporterà l'anno di fabbricazione del veicolo.
- 45.15. La cancellazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I. è proposta dal Comitato che ha in assegnazione il veicolo ed è corredata da una relazione tecnica che ne specifichi le motivazioni.
- 45.16. La cancellazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I. è disposta dal Comitato Nazionale ed è sempre subordinata alle vigenti prescrizioni e comporta la cessazione della circolazione dello stesso.

Art. 46 – Prescrizioni generali in materia di Veicoli Storici

- 46.1. I veicoli iscritti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I. sono soggetti alle seguenti disposizioni:
- a) La loro circolazione può essere consentita, oltreché per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, in occasione di manifestazioni o raduni, per la partecipazione alle attività cinematografiche e per ogni altra esigenza ritenuta meritevole. Tali veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti dell'autorizzazione alla circolazione comprendente la polizza temporanea per la Responsabilità Civile Auto (RCA) rilasciata dall'Unità Operativa preposta del Comitato Nazionale, previa specifica richiesta del Comitato C.R.I. assegnatario del veicolo interessato.
 - b) Il Comitato richiedente è tenuto, infatti, a presentare – almeno 10 giorni prima dell'evento – alla predetta U.O. specifica istanza di autorizzazione alla circolazione con connessa attivazione copertura assicurativa RCA per la movimentazione del mezzo per la partecipazione alle attività di cui sopra.

I veicoli storici in quanto tali, anche se non marcianti o trainati, sono sempre privi di copertura per la Responsabilità Civile Auto (RCA), se non specificatamente attivata.

La richiesta deve indicare con precisione: le date di interesse, le località da raggiungere e le targhe dei veicoli interessati. Il Comitato richiedente dovrà sempre attendere la ricezione del nulla osta alla circolazione con attivazione della RCA prima di movimentare il veicolo. Nell'autorizzazione rilasciata dalla Struttura organizzativa preposta sono indicati gli estremi della polizza assicurativa a corredo di ciascun veicolo ed il periodo di validità della stessa.

- c) Solo in casi eccezionali e per brevi percorsi per raggiungere il luogo di esposizione del veicolo o l'officina, alternativamente alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, è possibile l'utilizzo della targa di prova per la movimentazione su strada. Non è consentito l'utilizzo di targa prova per la partecipazione ad eventi, manifestazioni o qualsiasi tipo di attività diverso da quanto specificato.



- d) In caso di circolazione del veicolo su strada pubblica, sia questo marciante o trainato, è sempre richiesta l'osservanza delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del medesimo.
- e) In caso di trasferimento di un veicolo storico C.R.I. da un Comitato ad un altro, questo dev'essere preventivamente autorizzato dal Comitato Nazionale secondo la procedura per i trasferimenti ordinari.
- f) In caso di veicoli richiesti per l'impiego in attività cinematografica, è sempre richiesto l'utilizzo in sicurezza, compatibile con la necessità prioritaria di preservare il valore e l'integrità dei veicoli utilizzati, fermo restando che l'attività per la quale il veicolo sarà utilizzato deve essere etica e compatibile con i principi fondamentali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nonché con il Codice Etico CRI e la regolamentazione interna in materia. In questo caso dev'essere richiesta la preventiva autorizzazione alla Commissione Nazionale Veicoli Storici, la quale disporrà il nulla osta sentita l'area Principi e Valori.
- g) Nell'eventualità in cui anche per circostanze sopravvenute, non sia possibile preservare l'integrità ed il valore di un veicolo storico C.R.I., questo dev'essere obbligatoriamente trasferito presso una sede C.R.I. dotata di locali e di strutture idonee a garantirne la migliore conservazione ed annessa manutenzione.
- h) Chiunque circoli con veicoli d'epoca senza aver richiesto l'autorizzazione prevista dalle superiori lettere a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione della sospensione della Patente di Servizio C.R.I. per mesi 3, salvo che ciò non configuri maggiore e diversa responsabilità sia disciplinare ma anche giuridica, sia civile che penale. Rimangono in ogni caso sempre a carico del trasgressore le eventuali contestazioni per le violazioni al Codice della Strada.

Art. 47 – Partecipazione a manifestazioni o raduni

47.1. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo:

- a) La circolazione dei veicoli storici C.R.I. è sempre subordinata al rispetto delle buone prassi per la conduzione dei veicoli.
- b) È necessario prestare sempre la massima attenzione alla verifica dei componenti del veicolo, in particolare all'efficienza dei sistemi di frenatura, delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva, dei silenziatori e tubi di scarico, degli pneumatici e sistemi equivalenti, delle sospensioni, delle superfici vetrate, ivi compresi parabrezza, lunotto posteriore e tergicristalli, specchi retrovisori e visibilità, prestando anche ulteriore attenzione all'eventuale presenza del pubblico nell'area di manovra del veicolo.
- c) Il Comitato che inoltra la richiesta di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo si farà carico delle eventuali spese necessarie alla movimentazione dei veicoli, al ricovero e custodia in luogo sicuro e controllato, sostenendo anche le eventuali spese necessarie



per riparazioni, restauro o pulizia, derivanti dall'utilizzo per il raduno, la manifestazione od altra attività previamente autorizzata.

- d) In caso di spostamenti che comportino lunghe o disagiate percorrenze, o si tratti di veicoli di particolare pregio o valore, il trasferimento di questi avverrà a bordo di veicoli omologati per trasporto specifico, quali ad esempio: carri attrezzi, bisarche, motrici singole o con rimorchio, trattori stradali con semirimorchio, ecc..
- e) Se il Comitato assegnatario del veicolo, dovesse avere necessità della scorta tecnica, formata dal personale C.R.I. o eventualmente da quella del personale appartenente agli Organi di Polizia, deve presentare motivata richiesta ai competenti uffici con congruo preavviso.

TITOLO VIII

Circolazione dei veicoli in prova C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 37,38

Art. 48 – Disposizioni generali in materia di circolazione di prova

48.1. La targa di prova viene utilizzata allorquando, per esigenze legate al collaudo o verifica delle condizioni generali per la circolazione del veicolo su strada pubblica, di un veicolo non ancora immatricolato o, se immatricolato, è iscritto nell'Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I., per le esigenze specifiche di questa categoria.

Art. 49 – Circolazione in prova per veicoli non ancora immatricolati

49.1. Per le esigenze connesse all'allestimento del veicolo o alla prova tecnica, i veicoli che non hanno ancora completato le procedure di immatricolazione C.R.I. possono circolare su strada solo se utilizzano la targa di prova C.R.I. con relativa carta di circolazione corredata da polizza di assicurazione RCA.

49.2. La targa va applicata posteriormente al veicolo medesimo ovvero al rimorchio o al semirimorchio (se complesso veicolare).

49.3. Salvo che non sia utilizzato un carico destinato all'effettuazione di prove specifiche, il veicolo può circolare solo a vuoto, senza trasportare cose o persone diverse dal conducente e dell'eventuale persona che lo coadiuva o lo assiste nell'attività di prova tecnica o di trasferimento.

49.4. Il veicolo in circolazione di prova non può mai essere utilizzato per esigenze operative o di soccorso.



TITOLO IX

Carta di Circolazione C.R.I.

Art. 50 – Caratteristiche e rilascio della carta di circolazione

- 50.1. La carta di circolazione C.R.I. viene rilasciata dal Comitato Nazionale secondo specifiche caratteristiche tecniche anticontraffazione, su moduli prestampati riportanti i seguenti dati:
- a) C.R.I. Comitato Nazionale, titolare dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.;
 - b) Proprietà del veicolo
 - c) Assegnatario del veicolo
 - d) Numero del documento in codice C.R.I.
 - e) Numero di targa
 - f) Numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo
 - g) Numero di omologazione del veicolo
 - h) Dati e caratteristiche tecniche del veicolo
 - i) Annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi della carta di circolazione o del certificato di approvazione tecnica C.R.I. per veicoli speciali.

Art. 51 – Duplicato della carta di circolazione

- 51.1. Si provvede al rilascio del duplicato della carta di circolazione solo nei seguenti casi: smarrimento, sottrazione, o distruzione, della carta circolazione consegnata in sede di immatricolazione, solo previa presentazione di denuncia agli Organi di polizia.
- 51.2. Può essere rilasciato il duplicato anche nel caso di deterioramento della carta di circolazione. In tale eventualità, il Comitato richiedente deve fornire prova, con annessa dichiarazione, della distruzione della carta di circolazione.

Art. 52 – Emissione di nuova carta di circolazione

- 52.1. In caso di trasferimento del veicolo da un Comitato ad un altro, si procede all'emissione di una nuova carta di circolazione.
- 52.2. Quella originaria va consegnata alla Struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale o va distrutta a cura del Comitato richiedente con esibizione di prova dell'avvenuta distruzione.

Art. 53 – Nuova Immatricolazione

- 53.1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una o di entrambe le targhe – previa presentazione di denuncia agli Organi di polizia entro (48) quarantotto ore dall'evento di smarrimento, sottrazione o distruzione, occorre dare immediata comunicazione alla Struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale



- 53.2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia, in caso di mancato rinvenimento di una o di entrambe le targhe, la predetta U.O. provvede ad una nuova immatricolazione del veicolo, rilasciando una nuova carta di circolazione e relativa targhe.
- 53.3. Fino a quando non viene effettuata la nuova immatricolazione è consentita la circolazione del veicolo C.R.I. con una targa provvisoria, realizzata a cura del Comitato assegnatario o proprietario, e riportante i dati di quella originaria.
- 53.4. In caso di deterioramento o sopravvenuta illeggibilità di una o di entrambe le targhe, il Comitato assegnatario del veicolo deve richiedere immediatamente alla Struttura organizzativa preposta una nuova immatricolazione del veicolo, che comporta il rilascio di nuova targa o targhe (secondo la tipologia del veicolo) e di una nuova carta di circolazione.

TITOLO X

Livree dei veicoli C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 16

Art. 54 – Caratteristiche esterne dei veicoli

- 54.1 Tutti i veicoli ad uso civile devono essere di colore bianco, salve le macchine movimento terra, per le quali è consentita la colorazione in giallo di fabbrica. I veicoli acquisiti in colorazioni differenti (donazioni, lasciti, trasferimenti da enti, confische, ecc.) devono essere ricolorati, salvo esplicithe deroghe, per le sole autovetture da trasporto usate, concesse dalla Commissione Nazionale Motorizzazione nei casi di comprovata antieconomicità rispetto al valore del veicolo.
- 54.2 I veicoli oggetto di assegnazione temporanea in seguito a sequestro giudiziario possono rimanere in colori originali, privi della livrea. Dovranno essere ricolorati e decorati secondo quanto previsto dall'articolo 3, in caso di assegnazione definitiva.
- 54.3 I paraurti posteriori, anteriori e laterali, le maniglie esterne e le calotte degli specchi retrovisori degli autocarri leggeri e delle ambulanze devono essere in plastica di colore scuro, se tale opzione è disponibile nella dotazione di serie del produttore. I paraurti non possono essere sostituiti da elementi non di serie con colorazione differente da quella di fabbrica. La restrizione non si applica per i veicoli acquistati usati o comunque già allestiti.
- 54.4 Tutti gli allestimenti esterni degli automezzi compresi gli spoiler delle ambulanze, gli eventuali sportelli accessori (serrande, box, vani bombole, ecc.), le telonature e le tende esterne devono essere esclusivamente di colore bianco.



Art. 55 – Veicoli Pesanti

- 55.1. Ai sensi dell'Art. 72 comma 2-bis del CdS, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. L'evidenziatore posteriore deve essere di colore rosso, quello laterale di colore bianco. Per i mezzi CRI l'evidenziazione è relativa alla lunghezza/larghezza e mai alla sagoma, non è inoltre ammesso in nessun caso l'utilizzo dell'evidenziatore giallo. È ammesso l'evidenziatore segmentato solo sulle telonature. Il nastro deve essere applicato nelle parti inamovibili del veicolo e il più in basso possibile, ma mai a distanza inferiore ai 25cm dal suolo, a veicolo carico. Per tutte le altre indicazioni si deve far riferimento alle normative vigenti.
- 55.2. Per i veicoli di cui al punto 1 è inoltre prevista la presenza dei pannelli ad alta visibilità, in conformità al regolamento UNECE 70. I pannelli vanno disposti orizzontalmente, se possibile, e affiancati anch'essi al bordo inferiore del veicolo, ma sempre ad altezza minima da terra, a veicolo carico, pari a 35cm. Per tutte le altre indicazioni si deve far riferimento alle normative vigenti.
- 55.3. I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono riportare i segnali previsti dalla normativa ADR.

Art. 56 – Livrea

- 56.1. Tutti i veicoli dell'Associazione devono essere dotati della livrea istituzionale, realizzata in conformità alle presenti disposizioni. L'applicazione di elementi decorativi aggiuntivi, loghi, diciture e tutto quanto non espressamente previsto, in qualsiasi parte del veicolo, è da intendersi non consentita al fine di tutelare l'uniformità della livrea e l'identità visiva dell'Associazione
- 56.2. Le autovetture in uso al Comitato Nazionale, su disposizione del Presidente Nazionale o del Segretario Generale, possono essere eccezionalmente prive della livrea.
- 56.3. La pellicola selezionata per la livrea istituzionale è di tipo retroriflettente microprismatico, identificata come pellicola di classe II secondo il DM n. 1584 del 31 marzo 1995. La pellicola di classe I (normale rifrangenza) è utilizzata solo per gli elementi grafici stampati (logo CRI, codice radio), come specificato nei punti successivi.
- 56.4. In nessun caso la pellicola microprismatica deve riportare il bollo di omologazione UNECE 104. La pellicola infatti non sostituisce gli evidenziatori per mezzi pesanti di cui all'articolo 2 e, se omologata, non può essere applicata sui mezzi di categoria internazionale M1 e N1 ai sensi del regolamento UNECE 48.

5. Fascia perimetrale

Su tutti gli automezzi deve essere applicata in posizione mediana una fascia orizzontale di pellicola di classe II rossa. La fascia non riproduce la linea del veicolo. La fascia è ripetuta nella parte interna dei portelloni posteriori delle ambulanze (in analogia al DM 553/87). Sul cofano anteriore la fascia è orizzontale, affiancata al bordo inferiore e sormonta i fari, se possibile.

In corrispondenza delle maniglie, dei fari, delle eventuali prese elettriche e degli altri elementi presenti sulla carrozzeria, la fascia si interrompe riproducendone il profilo a distanza di 0,5cm circa. Gli angoli della pellicola sono stondati, con raggio di 0,5cm circa, per evitare scollamenti accidentali. Sono ammesse piccole interruzioni della fascia solo per conformare la pellicola alla carrozzeria del veicolo.

La fascia ha altezza pari a 10cm per autovetture (inclusi SUV e fuoristrada), motocicli e ciclomotori, piccoli rimorchi, quad, motoslitte nonché per ogni altro veicolo di dimensioni assimilabili. Ha altezza pari a 20cm per furgoni, minibus, ambulanze, autocarri, trattori stradali, grandi rimorchi e tutti gli autoveicoli di medie e grandi dimensioni. È consentita la riduzione dell'altezza nella parte anteriore del veicolo e in qualsiasi altro punto la fascia non sia applicabile per intero.

Non è consentita l'applicazione di altre fasce con funzione decorativa.



6. Spigatura


Su tutti gli autoveicoli è presente una spigatura realizzata con pellicola di classe II di colore bianco, applicata sopra la fascia rossa, della stessa altezza e con le stesse eventuali interruzioni. La spigatura garantisce l'alta percepibilità dell'area posteriore dell'automezzo, grazie al materiale e alla speciale conformazione.

La spigatura è realizzata come indicato dal prospetto a lato. Non è consentito realizzare la spigatura intagliando la pellicola rossa.

La spigatura è applicata nella parte posteriore delle fiancate, a distanza di 8cm dal bordo. È decrescente verso il senso di marcia e inclinata a vento. Non è applicata nei trattori stradali, per conferire continuità con il rimorchio. La spigatura è ripetuta in entrambi i lati della parte posteriore del veicolo. In questo caso non c'è spazio tra la spigatura e il bordo della fascia rossa. Nel caso di superfici ridotte, possono essere omesse le fasce più piccole o può essere ridotta l'altezza.

Nella parte frontale dell'automezzo si applicano 2 fasce bianche microprismatiche inclinate a 70° circa rispetto all'asse orizzontale convergenti al centro del cofano, di larghezza 7cm, distanti tra loro 8cm, in corrispondenza dei fari anteriori. Possono essere omesse qualora la fascia rossa non sormonti i fari.

Per i soli veicoli speciali (motoslitte, atv, ecc.) destinati al servizio permanente in ambiente montano, la spigatura deve essere realizzata con la pellicola di classe II di colore giallo.





7. Sagoma

Le fasce di pellicola retroriflettente microprismatica indicate di seguito non sostituiscono gli evidenziatori previsti dal regolamento UNECE 104 e non possono essere realizzate con la pellicola omologata, come indicato all'articolo 56, c.4.


L'evidenziazione della sagoma del veicolo con la pellicola microprismatica ne assicura l'elevata percepibilità, anche in contesti di scarsa visibilità. Su tutti i veicoli devono essere applicate delle fasce di altezza pari a 5cm circa sul profilo delle fiancate e del retro (sono esclusi i veicoli con sagoma esigua come motocicli, quad, ecc.). L'evidenziazione è realizzata con pellicola di classe II, di colore bianco per le fiancate e rosso per il retro. Sulle fiancate la fascia bianca non evidenzia il montante anteriore, terminando con una punta leggermente inclinata verso il basso, se possibile. La pellicola deve essere applicata sui vetri all'occorrenza. Per i pickup, l'evidenziatore laterale e posteriore è applicato sull'hardtop, se presente. Ai trattori stradali non è applicato l'evidenziatore del montante laterale.

Per i soli veicoli speciali (motoslitte, atv, ecc.) destinati al servizio permanente in ambiente montano, la sagoma laterale deve essere realizzata con la pellicola di classe II di colore giallo.



8. Logo CRI


Su ogni veicolo deve essere presente il logo ufficiale della Croce Rossa Italiana nella disposizione e nel numero indicati di seguito. I loghi devono essere realizzati in stampa su pellicola di classe I e devono sempre avere il disco di fondo bianco retroriflettente, salvo quelli applicati sulle telonature. Sono aboliti i loghi precedentemente normati in materia di automezzi. I Comitati territoriali e regionali devono inserire l'indicazione territoriale nel logo. Non è consentita l'applicazione di nessun altro logo sui veicoli salvo quanto previsto al c. 12. Il logo CRI deve essere applicato rispettando gli spazi e le proporzioni tra la parola Croce Rossa Italiana e il disco, in conformità al Manuale di Comunicazione Istituzionale.



Croce Rossa Italiana
Comitato di Località



A Croce Ross



Croce Rossa Italiana
2A

L'unica posizione consentita per la denominazione territoriale è il logo. Non è consentito applicare il nome del Comitato e/o della località in altra posizione sul veicolo.



a) Fiancate

Il logo in formato verticale e di altezza complessiva pari a 30cm è applicato in corrispondenza delle portiere anteriori del veicolo (o nello spazio corrispondente), in posizione centrale rispetto alla carrozzeria disponibile. Se necessario può essere sovrapposto alla fascia rossa, senza bordo di rispetto. Per i veicoli con dimensioni ridotte può essere utilizzato, se necessario, il logo in versione orizzontale.



Nei veicoli di medie e grandi dimensioni (ambulanze, minibus, furgoni, autocarri, ecc.) e nei pick-up con hard-top o allestimento posteriore esterno, il logo deve essere ripetuto, in proporzioni maggiori, anche in corrispondenza degli ultimi finestrini laterali o comunque nella parte finale delle fiancate. Il secondo logo della fiancata può essere omesso qualora la conformazione del veicolo non ne consenta l'applicazione con altezza uguale o superiore a 35cm.

Quando il logo è applicato sui vetri è in versione bianca. In caso siano presenti telonature o cassoni, il logo va applicato al centro dello spazio disponibile.



Per l'applicazione sui rimorchi il logo, in versione verticale, deve essere centrato rispetto allo spazio disponibile e con altezza massima (inclusa la scritta CRI) pari alla metà di quella del veicolo.

Per i pullman il secondo logo della fiancata è in versione orizzontale, di dimensioni adeguate, centrato rispetto allo spazio disponibile.



b) Anteriore e posteriore

Un logo CRI deve essere applicato anche nella parte posteriore dei veicoli di medie e grandi dimensioni, dei rimorchi, nonché nei pick-up con hard-top o allestimento posteriore esterno, in posizione centrale o sul portellone sinistro, se presente. Il logo non è mai frazionato dall'interruzione di vetri o sportelli. Il logo ha altezza complessiva minima di 35cm e anche in questo caso può essere omesso se l'applicazione non risulta possibile.



Per motivi di sicurezza non è consentito applicare il logo sul lunotto delle autovetture.



Il logo CRI deve essere inoltre applicato sul cofano anteriore del veicolo, con altezza complessiva minima di 20cm, in posizione centrale rispetto allo spazio disponibile.



Nel caso di motocicli e assimilabili, il logo è applicato sul parabrezza, in versione bianca.




9. Emblema e scritta CRI

Sul tetto di tutti i veicoli è applicato l'emblema, costituito dalla sola croce rossa, in pellicola retroriflettente microprismatica. L'emblema ha altezza compresa tra 50cm e 90cm e deve essere applicato anche in presenza di vetri panoramici (in questo caso è realizzato un bordo bianco di 2cm). Un altro emblema deve essere applicato sulla parte spiovente del tetto, se presente, dei veicoli di medie e grandi dimensioni, rivolta al senso di marcia o sugli spoiler anteriori dell'allestimento, in posizione centrale. Se lo spoiler non permette l'applicazione centrale o è presente un logo di convenzione, l'emblema deve essere apposto sul lato conducente.



Sugli spoiler non possono essere applicate fasce decorative o diciture di alcun tipo. Non è consentita l'applicazione di un doppio emblema a fini decorativi.



Nella parte alta delle fiancate delle ambulanze, minibus e furgoni con tetto medio e alto deve essere applicata, con dimensioni adeguate, la scritta "Croce Rossa Italiana", in Arial Bold maiuscolo, realizzata in pellicola di classe II. La scritta è applicata anche nella parte alta del retro del veicolo. La scritta non si applica sui vetri, nei veicoli con tetto basso, sui cassoni e sulle centine degli autocarri, sui rimorchi e sulle autovetture in generale.



La scritta non può includere l'indicazione territoriale, essere disposta su due o più righe né essere applicata nella parte frontale degli automezzi.



10. Sito internet, bandiera e codice radio

a) Sito internet

Nella parte finale delle fiancate e sul retro dei veicoli, sotto la targa (o sopra, in assenza di spazio), è presente il sito internet, senza prefisso www. in Arial Regular minuscolo, con lettere di altezza compresa tra 5cm e 8cm, realizzato in pellicola di classe II. Se il Comitato non ha un proprio sito internet, si deve applicare la dicitura cri.it.

b) Bandiera Italiana

Nella parte posteriore dei veicoli, in basso a destra, è applicata la Bandiera Italiana, con dimensioni 15x11cm, realizzata in materiale non riflettente.


Il Tricolore non può essere applicato in altre posizioni ovvero utilizzato a scopo decorativo.

c) Codice radio

Sopra la bandiera, a distanza di 1cm, o in posizione a essa speculare (soluzione preferita per le autovetture) deve essere applicato l'adesivo del codice radio. Un altro adesivo deve essere posizionato all'esterno del parabrezza, nell'angolo in alto lato passeggero. Un altro contrassegno è applicato nella parte anteriore, in basso, degli sportelli laterali posteriori (o nella parte corrispondente). L'adesivo è stampato su pellicola retroriflettente di classe I e ha sempre fondo bianco riflettente. Il font è Arial Bold, le dimensioni sono indicate nel prospetto a lato.

Sul tetto delle ambulanze è applicato il codice, solo numerico, in pellicola rossa di classe II, in Arial Bold.

È consigliata l'applicazione anche per gli altri automezzi.



11. Diciture operative

Sulla fascia laterale rossa, in corrispondenza delle portiere posteriori (o comunque nello spazio equivalente), può essere applicata una dicitura operativa, realizzata in pellicola bianca di classe II (non intagliata nel rosso), in Arial Bold maiuscolo e con altezza delle lettere da 6cm a 10cm.

La stessa dicitura, non specchiata, deve essere presente sul cofano anteriore, ospitata dalla fascia rossa appositamente maggiorata. Un'altra scritta deve essere applicata in basso a destra sul lunotto o sul vetro dello sportello posteriore destro (o nella parte di carrozzeria corrispondente). Quest'ultima scritta è in pellicola bianca se applicata sul vetro, rossa se sulla carrozzeria. Non sono previsti spazi alternativi, se l'applicazione dovesse risultare impossibile nelle aree sopra individuate, le diciture dovranno essere omesse.

L'applicazione è obbligatoria per le ambulanze. La dicitura "ambulanza" presente sulle fiancate può essere integrata, qualora previsto dalla convenzione e/o dal regolamento regionale, ma mai sostituita.

Le diciture devono essere brevi e univocamente descrittive dell'attività specifica svolta in modo permanente con il veicolo. Non è consentita l'applicazione della dicitura "protezione civile". Non sono ammessi altri elementi grafici.



ESEMPI



12. Sponsor e convenzioni

Gli spazi dedicati a eventuali diciture di credito, campagne CRI, loghi di convenzione e numero telefonico del Comitato sono indicati nella tabella a lato. Non sono previsti spazi alternativi, se l'applicazione dovesse risultare impossibile nelle aree individuate, gli elementi sopra citati dovranno essere omessi.

La dicitura di credito può essere integrata con uno o più loghi, in tal caso il complesso non deve superare le dimensioni indicate nella tabella a lato. I loghi non possono essere presenti senza la relativa dicitura. Le diciture ammesse sono del tipo:

- "Donazione di..."
- "In memoria di..."
- "Grazie al contributo di..."
- "Veicolo acquisito da confisca".

Non è consentito applicare pubblicità o promozioni di sponsor, partner o soggetti terzi. Sui veicoli non è consentito applicare il logo "Un'Italia che aiuta".

Per eventi specifici ed esigenze particolari possono essere realizzati veicoli promozionali, con grafica estesa a tutta la superficie disponibile. Le specifiche devono essere concordate con la Motorizzazione nazionale.



	Spazio dedicato a	Caratteristiche e dimensioni
	Logo di convenzione	Come da convenzione
	Campagna CRI	Non riflettente, max 45x45cm
	Codice mezzo	Arial Bold nero, altezza max 6cm
	Dicitura e logo di credito	Arial Regular nero, altezza max 6cm, complesso max 60x30cm
	Numero telefonico	Non riflettente, Arial Bold rosso, altezza max 8cm





TITOLO XI

Gestione della flotta C.R.I.

Rif. Artt. T.U. 3,113,116

Art. 57 – Disposizioni generali in materia di gestione veicoli della flotta C.R.I.

- 57.1. La gestione del parco veicoli di ciascun Comitato o struttura C.R.I. deve essere costantemente finalizzata al mantenimento di un elevato livello di efficienza operativa del parco veicoli stesso, attraverso un quadro di corretta politica e tempistica delle riparazioni, dell'intervenire prima possibile onde evitare fermi macchina ed aumento dei costi delle manutenzioni, siano esse ordinarie che straordinarie, di rinnovo graduale e costante dei mezzi per renderli sempre adeguati e rispondenti alle effettive esigenze operative. Per raggiungere questi obiettivi, ogni Comitato o struttura C.R.I. deve attuare un sistema di gestione che consenta di realizzare un adeguato rapporto tra spese per l'acquisto dei veicoli nuovi e spese per il mantenimento di quelli usati.
- 57.2. E' fatto obbligo di evitare di accumulare veicoli non più utilizzati per lungo tempo, nelle autorimesse, nei piazzali interni o nelle altre strutture eventualmente utilizzate a qualunque titolo dai Comitati, ricordando come tale evenienza potrebbe, se protratta a lungo, trasformarsi in una violazione delle leggi sulla tutela ambientale, le quali comportano gravi conseguenze, anche penali, in capo ai trasgressori.
- 57.3. La corretta gestione del parco veicoli deve almeno prevedere:
- a) Mantenimento in condizioni di buona affidabilità di ciascun mezzo per tutta la durata della vita tecnica del mezzo stesso, mediante la pianificazione ed il rigoroso rispetto degli interventi preventivi previsti dal costruttore e degli interventi correttivi e manutentivi necessari;
 - b) L'impiego delle moderne tecnologie organizzative avvalendosi del supporto dell'informatica applicata nell'ambito dei programmi standardizzati predisposti dall'Unità Operativa preposta del Comitato Nazionale.
- 57.4. I veicoli C.R.I. possono essere impiegati per motivi di servizio correlati alle attività istituzionali e d'interesse pubblico dell'Associazione e delle sue articolazioni territoriali ed in questo contesto e per tali finalità si possono trasportare anche persone non facenti parte dell'Associazione.
- 57.5. E' ammesso anche il trasporto a bordo dei veicoli delle categorie M2 (Minibus) e M3 (autobus) civili per l'espletamento di attività in regime di convenzionale, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 138 comma 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°. 285, i quali nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore, possono trasportare persone anche esterne all'Associazione, in adempimento di servizi istituzionalizzati (deliberati dal Consiglio del



**FUNZIONALI AL T.U. DELLE NORME PER LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CRI**

Comitato C.R.I.), o comunque resi in regime convenzionale o in recepimento di richieste di Enti, Istituzioni e Associazioni aventi fini compatibili con le finalità associative della C.R.I., purché richiesti per finalità sociali, sanitarie, culturali e di istruzione, ricomprese nei diritti costituzionali, escluse le finalità turistiche e commerciali.

- 57.6. I veicoli C.R.I. assegnati agli organismi volontaristici ausiliari delle Forze Armate sono utilizzati prioritariamente per l'assolvimento delle attività ausiliarie alle Forze Armate.
- 57.7. I veicoli C.R.I. di soccorso e le ambulanze di trasporto possono trasportare di norma una sola persona che assiste o accompagna il paziente. In ogni caso, salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso, durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida e fare obbligatoriamente uso delle cinture di sicurezza, salvo diverse disposizioni di legge.
- 57.8. Le ambulanze che prevedono il trasporto di più pazienti (es. Ambulanze militari STANAG con 4 barelle) non possono trasportare persone oltre all'equipaggio previsto
- 57.9. Con apposito atto regolamentare, emanato ai sensi dell'art. 33 dello Statuto C.R.I., sono disciplinate le procedure e le modalità di assegnazione ed utilizzo di veicoli "ad personam" per gli organi di vertice ad ogni livello ai fini del corretto assolvimento dell'incarico istituzionale, per esigenze di servizio e/o rappresentanza.

TITOLO XII

Circolazione dei veicoli C.R.I. in condizioni eccezionali

Rif. Artt. T.U. 17,18,40,41

Art. 58 – Autorizzazione per la circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità

- 58.1. I veicoli immatricolati C.R.I., ai sensi dell'articolo 138 commi 2 e 11 C.d.S., qualora eccedano i limiti di cui agli articoli 61 e 62 C.d.S., devono essere muniti, per circolare sulle strade, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal Segretario Regionale o dal Presidente del Comitato territoriale, previa comunicazione formale da inoltrare almeno 5 giorni prima del servizio agli Enti proprietari e/o concessionari della strada che devono essere percorse o attraversate, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 C.d.S..
- 58.2. Il servizio di scorta deve essere preventivamente pianificato in ogni suo dettaglio (in particolare circa la tipologia e le caratteristiche del trasporto e nella accurata scelta del percorso più idoneo), con l'ausilio del capo scorta C.R.I. individuato fra gli operatori C.R.I. abilitati ed allo scopo incaricato.



Art. 59 – Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali C.R.I.

- 59.1. Alla scorta del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità realizzato con un veicolo immatricolato C.R.I., se prevista dalla vigente normativa, provvede direttamente il Comitato o la struttura C.R.I. competente con personale dipendente o volontario che abbia ottenuto l'abilitazione alla effettuazione di scorte a veicoli considerati eccezionali ovvero, se non dispone di personale abilitato, tramite uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 o 3 bis C.d.S.
- 59.2. I veicoli C.R.I. utilizzati per l'effettuazione delle scorte tecniche devono rispondere alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, e 9 del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 59.3. Durante l'effettuazione dell'attività di scorta tecnica, il personale C.R.I. abilitato ai sensi dell'articolo 89 del Testo Unico, deve rispettare le prescrizioni imposte dalle norme del titolo II del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.



APPENDICE – Classi e sottoclassi veicoli

Classe	Sottoclasse
AMBULANZA	ALTO BIO CONTENIMENTO MILITARE STANAG PEDIATRICA o NEONATALE RIANIMAZIONE SOCCORSO TRASPORTO
AUTOBUS	AUTOBUS
MINIBUS	MINIBUS OPERATIVO TRASPORTO DISABILI
AUTOCARAVAN	AUTOCARAVAN AMBULATORIO MOBILE UFFICIO MOBILE OPERATIVO
AUTOCARRO	AUTOCARRO AMBULATORIO MOBILE AMBULATORIO POLIVALENTE AMBULATORIO RADIOLOGICO ANFIBIO ANTINCENDIO AUTOBOTTE AUTOGRU BISARCA CENTINATO CINOFILO EMOTECA FURGONATO GRU RETROCABINA GRU POSTERIORE ISOTERMICO MULTIRUOLO POLIVALENTE MULTIRUOLO DA RICOGNIZIONE OFFICINA MOBILE OPERATIVO PIANALE PIATTAFORMA AEREA POSTO MEDICO AVANZATO RIBALTABILE SCARRABILE SOCCORSO STRADALE SPARGISALE SPAZZANEVE TELONATO TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO UFFICIO MOBILE UFFICIO RADIO



Classe	Sottoclasse
AUTOEMOTECA	AUTOEMOTECA
AUTOFURGONE	AUTOFURGONE OFFICINA MOBILE PONTE RADIO TRASPORTO GENERICO
CICLOMOTORE	CICLOMOTORE
MOTOCICLO	MOTOCICLO MOTOMEDICA OPERATIVO
MOTOSLITTA	MOTOSLITTA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	ESCAVATORE CON CINGOLI IN GOMMA ESCAVATORE CINGOLATO MINIESCAVATORE MINIPALA COMPATTA MOTOCARRELLO PALA GOMMATA PALA CINGOLATA SOLLEVATORE TELESCOPICO SPAZZANEVE SPARGISALE TERNA
MACCHINA AGRICOLA	TRATTORE MOTOCOLTIVATORE
QUADRICICLO	QUADRICICLO QUAD VEICOLO DA SOCCORSO VEICOLO OPERATIVO
RIMORCHIO	BAGNO CAMPALE BIGA CASSONE CENTINATO CISTERNA CUCINA DA CAMPO FURGONATO GRUPPO ELETTRICO IDROVORA ISOTERMICO POTABILIZZATORE PRESIDIO MEDICO RIMORCHIO SCARRABILE TELONATO TORRE FARO TRASPORTO T.A.T.S. TRASPORTO ANIMALI TRASPORTO VEICOLI



**FUNZIONALI AL T.U. DELLE NORME PER LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CRI**

Classe	Sottoclasse
SEMIRIMORCHIO	BAGNO CAMPALE BIGA CASSONE CENTINATO CISTERNA CUCINA DA CAMPO FURGONATO GRUPPO ELETTROGENO IDROVORA ISOTERMICO POTABILIZZATORE PRESIDIO MEDICO SEMIRIMORCHIO SCARRABILE TELONATO TORRE FARO TRASPORTO T.A.T.S. TRASPORTO ANIMALI TRASPORTO VEICOLI TRASPORTO CONTAINER E CASSE MOBILI
ROULOTTE	ROULOTTE ROULOTTE ALLOGGIO ROULOTTE CUCINA
TARGA PROVA	TARGA PROVA
TRATTORE STRADALE	TRATTORE STRADALE
VETTURA	CINOFILA ANTINCENDIO VETTURA VETTURA TRASPORTO DISABILI VETTURA TRASPORTO ORGANI E PLASMA VETTURA MEDICA VETTURA OPERATIVA



TAVOLA DELLE REVISIONI DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

N.	Data della Delibera di approvazione del CDN	
0	30/07/2021	Approvazione
1	=====	Prima revisione
2	=====	Seconda Revisione
3	=====	Terza Revisione
4	=====	Quarta Revisione
5	=====	Quinta Revisione